GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — MERCOLEDI 23 LUGLIO — NUM. 172

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell' Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno:

Con decreto del 10 luglio 1890:

A cavaliere:

Miari conte cav. Angelo, consigliere di Prefettura, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell' Ordine della Corona d'Italia;*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra:

Con decreti del 6 luglio 1890:

Ad uffiziale:

Rocca Rey cav. Giacomo, tenente colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

A cavaliere:

Scolari Omobono, capitano nell'arma del genio.

Zevi Filippo, capitano nell'arma di fanteria.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

Con decreti del 6 luglio 1890:

Ad uffiziale:

Del Monte cav. Giovanni Battista.

Balbo Bertone di Sambuy nob. avv. cav. Ferdinando, già R. console di 2ª classe.

A cavaliere:

D'Andria Michele, già R. agente consolare in Aidin (Smirne).

Arzani ing. Giulio, di Voghera.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici:

Con decreti del 6 luglio 1890:

Ad uffiziale:

Riva dott. cav. Gerolamo, capo sezione di ragioneria di 1ª classe nell'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici, collocato a riposo.

A cavaliere:

Borgna Tersilio, ingegnere civile.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Con decreto del 10 luglio 1890:

A commendatore:

Amman conte cav. Alberto, di Milano.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6957** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo coll'art. 18 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª);

Visto il Nostro decreto 20 marzo 1881, n. 185 (serie 3ª), col quale venne approvata la concessione a favore della provincia di Reggio Emilia della costruzione (a sezione ridotta) e dell'esercizio della ferrovia Ventoso per Scandiano-Reggio a Guastalla ed a Correggio e Carpi;

Visto l'altro Nostro decreto 30 maggio 1884, n. 2432 (serie 3ª), mediante il quale venne approvata la concessione a favore della stessa provincia della costruzione e dello esercizio di una linea di ferrovia da Scandiano a Sassuolo a sezione ridotta;

Avuto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione addizionale stipulata in Roma il 24 maggio 1890 fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato ed i signori Borsiglia cav. avv. Biagio di Carlo, presidente della Deputazione provinciale di Reggio Emilia, e Iori dott. Angelo fu Francesco, membro effettivo di detta Deputazione, quali rappresentanti la provincia medesima, per la trasformazione a sezione ordinaria della ferrovia Reggio-Scandiano-Sassuolo, concessa a sezione ridotta mediante i Sovrani decreti 20 marzo 1881, n. 185 (serie 3ª) e 30 maggio 1884, n. 2432 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1890.

UMBERTO.

G. Finali.
Giolitti.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Convenzione addizionale all'atto di concessione relativo alla costruzione ed all'esercizio della ferrovia Ventoso per Scandiano, Reggio e Guastalla con diramazione da Reggio per Correggio e Carpi, approvato con R. Decreto del 20 marzo 1881, n. 185 (serie 3ª) ed all'atto di concessione della ferrovia Scandiano-Sassuolo, approvato con R. Decreto 30 maggio 1884, n. 2432 (serie 3ª).

Fra le loro Eccellenze il commendatore Gaspare Finali, Ministro dei lavori pubblici, ed il commendatore Giovanni Giolitti, Ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i signori Borsiglia cav. avv. Biagio di Carlo, presidente della Deputazione provinciale di Reggio Emilia, e Iori dott. Angelo fu Francesco, membro effettivo di detta Deputazione, quali rappresentanti la provincia di Reggio Emilia come da deliberazione di detta Deputazione provinciale in data 19 aprile 1890 e procura speciale in data 19 detto mese ed anno al rogito del dott. Domenico Bertozzi notaio in Reggio Emilia, inscritto presso il consiglio notarile del distretto di detta città alla presente allegate, la prima in copia sotto il n. I, e la seconda in originale, sotto il n. II.

Premesso

Che, mediante convenzione del 25 febbraio 1881 regist. a Roma l'11 maggio successivo al reg. 61, n. 2428, atti pubblici colla tassa di lire 1,20, il Governo accordava alla Provincia di Reggio Emilia la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione ridotta (0.95) da Ventoso per Scandiano, Reggio, Guastalla, con diramazione da Reggio per Correggio e Carpi, con un concorso di lire 2,045,232, equivalente ai 6 decimi della spesa totale compreso il materiale mobile, di lire 3,408,721, giusta il progetto dell'Ingegnere Tommaso Bertolini del 9 dicembre 1879, approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto del 21 febbraio 1880, n. 360:

Che, mediante convenzione 5 maggio 1884, approvata con decreto Reale 14 stesso mese ed anno e registrato a Roma il 1° agosto 1884 al registro 80, n. 4703, atti pubblici, colla tassa di lire 1,20, il Governo, dietro istanza della provincia di Reggio Emilia, l'ha autorizzata a costruire a sezione ordinaria la linea Reggio-Guastalla con diramazione da Reggio per Correggio e Carpi, secondo il progetto esecutivo in data 3 luglio 1883 e relativa variante al tronco Bagnolo-Carpi in data 8 agosto detto anno, approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici coi voti del 21 luglio e 21 settembre 1883, nn. 2094 e 2160, elevando il concorso dello Stato a lire 4,134.774,52, ivi compreso quello di lire 2,045,232 già accordato colla precedente concessione;

Che mediante altra convenzione del 23 maggio 1884, approvata con decreto Reale del 30 stesso mese ed anno, n. 2432 (serie 3ª) e registrato a Roma il 1° agosto successivo al registro 80, n. 4702, atti pubblici, colla tassa di lire 1,20, la provincia di Reggio Emilia diventava concessionaria della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ridotta (095) in prolungamento di quella Reggio-Scandiano sino a Sassuolo, da costruirsi giusta il progetto dell'ingegnere Bertolini, in data 18 febbraio 1884, approvato dal Consiglio Superiore de lavori pubblici col voto del 13 marzo 1884, n. 633, per la quale nuova ferrovia il Governo accordava alla provincia un concorso di lire 1,017,710, corrispondente ai 6 decimi del costo totale computato in lire 1,624,017,65, compreso il materiale mobile;

Che lo Stato, in base ai ricordati atti di concessione venne così ad accordare alla provincia di Reggio, a titolo di concorso governativo per la costruzione e l'esercizio delle suindicate linee, una somma totale di lire 5,152,481,52, da corrispondersi nei modi stabili nelle convenzioni medesime.

Che la deputazione provinciale di Reggio Emilia, dietro autorizzazione del Consiglio provinciale, con istanza del 13 giugno 1886, si fece a chiedere la facoltà di costruire a sezione ordinaria (tipo II°) il tronco Reggio-Ventoso, con diramazione Scandiano Sassuolo a modificazione degli atti di concessione e con un concorso dello Stato ai termini di legge per la maggiore spesa occorrente, che era determinata nella considerevole somma di lire 3,309,000 oltre quello di lire 5,152,481,52 già sopra accennato.

Che, in seguito la deputazione provinciale opportunamente autorizzata dal Consiglio provinciale, ha rinnovato la sua istanza riducendo il concorso dello Stato a lire 586,494,23.

Che, essendosi riconosciuta l'utilità pubblica della trasformazione del tronco suddetto a sezione ordinaria e giustificato in massima il maggiore onere chiesto allo Stato, dai vantaggi della trasformazione, il Governo è venuto nella determinazione di assecondare l'anzidetta domanda della provincia di Reggio Emilia, coordinando il pagamento del nuovo sussidio alle scadenze del concorso governativo già assunto.

Ciò premesso e ritenuto, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la provincia di Reggio Emilia a costruire a sezione ordinaria la linea Reggio-Scandiano-Sassuolo, secondo il progetto di massima 15 maggio 1886, dell'ingegnere Bertolini e relative varianti dell'ottobre 1887 dell'ingegnere Minorotti pel tratto Scandiano-Veggia, e del 28 giugno 1889 dello stesso ingegnere pel tronco Reggio-Scandiano, colle modifiche prescritte dal Consiglio superiore nel suo voto 27 novembre 1889, n. 2685 e nei precedenti.

Art. 2.

La linea sarà costruita secondo le modalità del tipo II delle ferrovie economiche e dovrà essere compiuta ed aperta allo esercizio entro due anni dalla data del decreto di approvazione del presente atto.

Art. 3.

Il Governo accorda alla provincia di Reggio Emilia, come suo concorso fisso ed invariabile nella maggiore spesa di costruzione per la trasformazione della linea a sezione ordinaria e provvista del materiale mobile, la somma di lire 586,494,23 fermi gli altri concorsi assunti coi precedenti atti di concessione surricordati.

Art. 4.

Il pagamento del pattuito nuovo concorso sarà fatto in sei esercizi finanziari a decorrere dal 1893-94 perchè così d'accordo convenuto, ed in sei rate senza interessi nella seguente misura.

Nel 1893-94	lire	100,000,00
» 1894-95	»	100,000,00
» 1895-96	»	100,000,00
» 1896-97	»	100,000,00
» 1897-98	»	100,000,00
» 1898-99	»	86,494,23
Totale	lire	586,494,23

Art. 5.

In quanto non siano espressamente modificate dalla presente rimangono ferme le condizioni e clausole stabilite nelle precedenti convenzioni, e cioè: convenzione 25 febbraio 1881, approvata con Regio Decreto 20 marzo 1881 n. 185 (serie 3ª); convenzione 5 maggio 1884, approvata con Regio Decreto 11 maggio 1884 n. 2420 (serie 3ª) e convenzione 23 maggio 1884, approvata con Regio Decreto 30 maggio 1884 n. 2432 (serie 3ª), non esclusa la durata della concessione stabilita in 90 anni coll'articolo 10 del capitolato annesso alle convenzioni 25 febbraio 1881 e 23 maggio 1884 surrichiamate, qual termine decorrerà sempre dalla data dei rispettivi Regi Decreti che approvarono queste due ultime citate convenzioni.

Art. 6.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata con Decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi 24 del mese di maggio dell'anno milleottocentonovanta.

All'originale firmati:
Il Ministro dei Lavori Pubblici:
GASPARE FINALI.

Il Ministro del Tesoro:
GIOVANNI GIOLITTI.

I rappresentanti la Provincia di Reggio Emilia:
Avv. Biagio Borsiglia.
Dott. Angelo Jori.
Vincenzo Longhi, testimonio.
Gianatti Gio. Vincenzo, testimonio.

Il capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici:
MARIANO FRIGERI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Seduta del giorno 19 aprile 1890.

Riunitasi oggi la Deputazione Provinciale di Reggio Emilia nella solita Aula per le adunanze, si resero presenti gli Ill.mi signori:

Borsiglia cav. avv. Biagio.
Rasori dott. Giovanni.
Jori dott. Angelo.
Pampari cav. rag. Gio. Cesare.
Zatti cav. dott. Luigi.

Presidente il primo e membri effettivi tutti gli altri della Deputazione medesima.

E' giustificata l'assenza del deputato cav. dott. Feliciano Monzani.

Aperta la seduta viene data lettura di una Nota prefettizia in data 18 corrente, colla quale si partecipa che avendo il sig. Prefetto fatto uffici perchè fosse sollecitata la firma della Convenzione definitiva pei lavori di trasformazione dell'a ferrovia Reggio-Scandiano-Ventoso-Sassuolo, il Regio Ispettorato Generale delle strade ferrate, con suo telegramma del 17 corrente, pregava il sig. Prefetto d'invitare l'Amministrazione provinciale ad inviare i suoi rappresentanti per la firma della Convenzione suddetta, muniti di legale mandato, avvertendo che per la stipulazione occorre il deposito preventivo di circa L. 40,000 per tasse di registro, bollo e spese di contratto.

La Deputazione provinciale;

Vista la Nota suddetta agli atti N. 828;

Ritenuta la opportunità di addivenire il più sollecitamente possibile alla firma della Convenzione di cui sopra;

Ritenuto che consta all'Amministrazione provinciale che il sig. Giuseppe Menada rappresentante la Banca subalpina in Reggio, subconcessionaria delle ferrovie provinciali, ha già preso le opportune disposizioni pel chiesto deposito per le spese contrattuali, che, giusta quanto fu stabilito coll'art. 16 del contratto di costruzione 24 marzo 1886, sono a carico della Banca suddetta.

Delibera:

Delegarsi il signor cav. avv. Biagio Borsiglia, Presidente della Deputazione Provinciale e i colleghi cav. rag. G. Cesare Pampari e Jori dott. Angelo, membri effettivi della Deputazione medesima, a procedere tanto unitamente, che separatamente a nome e per conto della provincia di Reggio Emilia, col Ministero dei lavori pubblici, con quello delle finanze, e, per quanto occorrer possa, con quello del tesoro, alla stipulazione della Convenzione relativa alla trasformazione di tipo della Reggio-Scandiano-Ventoso-Sassuolo, munendoli all'uopo di ogni e più amplia facoltà.

Omissis

Letto ed approvato il soprasteso verbale, l'adunanza è sciolta.

Il Presidente: Borsiglia.

Il Deputato Provinciale: Rasori.

Il Segretario: Brunelli.

N. 3888.

Reggio, il 19 aprile 1890.

Visto per il Prefetto: Manassero.

Reggio Emilia, li 22 aprile 1890.

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questa Amministrazione Provinciale.

Il Segretario Capo della Deputazione Provinciale
A. Brunelli.

II.

Procura speciale.

Regnando S. M. Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno milleottocentonovanta (1890) il giorno diciannove (19) del mese di aprile, nella città di Reggio Emilia, nel palazzo della provincia posto nel Corso Garibaldi al civico numero sessantacinque (65).

Davanti a me dott. Domenico Bortozzi, notaro residente in Reggio Emilia, iscritto presso il Consiglio notarile del distretto di detta città, ed in presenza degli infrascritti signori testimoni.

Si è costituita la onorevole Deputazione provinciale di Reggio Emilia in numero legale nelle persone degli illustrissimi signori cav. avv. Biagio Borsiglia del vivo sig. cav. dott. Carlo, nato e domiciliato a Reggio Emilia, possidente.

Dott. Giovanni Rasori fu Filippo, nato a Montecchio, domiciliato in Reggio Emilia possidente.

Dott. Angelo Jori fu avv. Francesco, nato e domiciliato a Reggio Emilia, possidente,

Cav. dott. Luigi Zatti fu dott. Biagio, nato e domiciliato a Brescello notaro e possidente e

Cav. rag. Giulio Cesare Pampari fu dott. Giovanni, nato e domiciliato a Montecchio, possidente; il primo nella sua qualità di presidente, gli altri nella qualità di membri effettivi della Deputazione provinciale suddetta, tutti da me personalmente conosciuti.

I quali signori comparsi, nell'interesse dell'Amministrazione da loro rappresentata, ed in coerenza a delibera presa in seduta di oggi hanno fatto e fanno mandato:

Ai mentovati illustrissimi signori cav. avv. Biagio Borsiglia, cav. Giulio Cesare Pampari e dott. Angelo Iori, in solido fra loro, e con facoltà di potere agire tanto congiuntamente, quanto separatamente ed indipendentemente l'uno dall'altro; e per potere stipulare coi ministri dei lavori pubblici, delle finanze, e per quanto occorrer possa, del tesoro la convenzione addizionale agli atti primitivi di concessione e relativa alla trasformazione di tipo della ferrovia Reggio-Scandiano-Ventoso,Sassuolo, munendoli di tutte le facoltà più ampie e all'uopo necessarie.

Richiesto io notaro, ho ricevuto il presente atto, al quale hanno assistito in qualità di testimoni a me noti ed idonei gli eccellentissimi signori avvocato Augusto Brunelli del vivo Ercole nato a Loreto e dottor Francesco Spadoni del fu Giambattista, nato in Reggio Emilia, ambedue residenti in Reggio Emilia, impiegati che si sottoscrivono coi signori costituenti e con me notaro.

Quest'atto stesso da me scritto sopra intere pagine due e parte della terza di un solo foglio, è stato da me letto in presenza dei detti due testimoni alli signori costituenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

All'originale firmati:

Avv. Biagio Borsiglia, presidente.
Dott. Giovanni Rasori.
Dott. Angelo Jori.
Luigi Zatti.
Giulio Cesare Pampari.
Augusto Brunelli, testimonio.
Vincenzo Spadoni, testimonio.
Domenico Bertozzi, notaro.

Visto: — È autografa la firma del sig. dott. Bertozzi Domenico, notaro in questa città.

Reggio Emilia, 19 aprile 1890.

Il presidente: CORBO.

Per copia conforme,
Il Capo Sezione M. FRIGERI.

Il N. MMMDCCCXXXVIII *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del Consiglio direttivo della Confraternita Israelitica di Torino, perchè venga eretto in Ente morale l'Orfanatrofio Israelitico infantile, a nome Enrichetta Sacerdote, ed approvato il relativo statuto organico;

Visto l'atto di liquidazione 21 febbraio 1890, con cui vennero ridotti a L. 35,222,18 e a L. 10,008,29 i due legati disposti dalla fu signora Enrichetta Sacerdote col testamento olografo 30 giugno 1886, allo scopo di istituire in Torino un Orfanatrofio israelitico per orfani d'ambo i sessi, da portare il suo nome, incaricandone dell'amministrazione la Confraternita Israelitica di beneficenza di detta città;

Visto lo schema di statuto organico presentato;

Visto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Torino in data 9 gennaio 1890;

Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 3 agosto 1862, n. 753;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Orfanotrofio Israelico infantile *Enrichetta Sacerdote* in Torino è eretto in Corpo morale, ed il Consiglio direttivo della Confraternita Israelitica di detta città, che lo amministra, è autorizzato ad accettare i legati disposti in suo favore dalla fu signora Enrichetta Sacerdote col testamento olografo 30 giugno 1886.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico dell'Orfanotrofio suddetto in data 12 maggio 1890, composto di n. 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N MMMDCCCXXXIX *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 13 aprile 1890 del Consiglio comunale di Portico, con la quale si è stabilito di applicare dal corrente anno la tassa di lire 2 per ogni capra, eccedente il massimo fissato, per detta specie di bestiame, dal regolamento della provincia di Terra di Lavoro;

Veduta la deliberazione 8 successivo maggio della Giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di Portico;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 4 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata ad un triennio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Portico, di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di lire due (L. 2) per ogni capra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **MMMDCCCXL** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione in data 23 novembre 1889 del Consiglio comunale di Montelabate, con la quale si è stabilito di applicare nel 1890, la tassa di lire 1,25 per ogni capo del bestiame lanuto, eccedente il massimo fissato nel regolamento della provincia di Pesaro e Urbino;

Veduta la deliberazione del 10 successivo dicembre della Giunta provinciale amministrativa di Pesaro, che approva quella succitata del comune di Montelabate;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Montelabate di applicare nel 1890 la tassa di lire una e centesimi venticinque (L. 1,25) per ogni capo del bestiame lanuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

2ª Continuazione del Regolamento *per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, annesso al Regio decreto N. 6952 pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *di venerdì 18 luglio 1890, N. 168.*

Sezione seconda.

Incarichi speciali degli ufficiali delegati.

§ 184. Prima delle sedute per l'esame definitivo ed arruolamento l'ufficiale delegato in 1° avrà cura di preparare per ogni singolo mandamento gli elenchi secondo il modello n. 12.

§ 185. Gli elenchi predetti dovranno comprendere tutti gli inscritti del mandamento secondo le liste d'estrazione, e man mano che ciascun individuo è sottoposto all'esame definitivo, l'ufficiale delegato in 1° trascriverà nell'apposita casella le indicazioni che ancora vi mancano e la decisione a suo riguardo presa dal consiglio, con le formole di cui al § 165, indicando per gli abili ed arruolati se la decisione fu presa dietro osservazione all'ospedale militare.

§ 186. Dopo la visita di ciascun inscritto l'ufficiale delegato in 1° si accerterà del grado d'istruzione letteraria di quelli dichiarati idonei, invitando coloro dei quali per la loro condizione sociale si possa dubitare se sappiano leggere e scrivere, a leggere a voce alta qualche parola ed a scrivere il proprio nome e cognome,

Il risultato di siffatto accertamento dovrà essere segnato sulla scheda modello n. 9.

§ 187. Nell'atto che gli inscritti sono dal consiglio di leva arruolati nella 1ª o nella 2ª cateria riceveranno dall'ufficiale delegato in primo il foglio provvisorio di congedo illimitato (modello n. 13 bianco o rosso) e quelli di 3ª categoria il foglio di congedo illimitato (modello n 13 verde).

Agli inscritti cui fosse stata accordata l'assegnazione temporanea alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 94 della legge o quella di cui alla lettera *n*) del § 153, sarà bensì rilasciato il foglio di congedo illimitato (modello n. 13 verde), ma dovrà farsi risultare sullo stesso della circostanza che l'ottenuta assegnazione alla 3ª categoria è soltanto temporanea nel primo caso, e revocabile nell'altro.

§ 188. Qualora gl'inscritti di 1ª categoria dovessero dopo l'arruolamento essere subito avviati al distretto militare non sarà loro rilasciato il foglio provvisorio di congedo illimitato, ma l'ufficiale delegato in 1° compilerà pei medesimi, dopo ogni singola seduta del consiglio di leva, un ruolino modello n. 14, che consegnerà al graduato incaricato di accompagnarli alla sede del distretto.

§ 189. Gli elenchi modello n. 12 dovranno essere spediti ai distretti dall'ufficiale delegato in 1° non più tardi del giorno successivo a quello in cui fu esaurito l'esame degl'inscritti d'ogni singolo mandamento.

Ai predetti elenchi devono essere unite le copie dei fogli matricolari state prodotte dagli inscritti che trovansi già arruolati nelle guardie di finanza.

§ 190. Gl'inscritti visitati nelle sedute suppletive saranno annotati, nel giorno del loro esame, sopra un nuovo elenco conforme al modello n. 15, con tutte le indicazioni necessarie per ciascuno di essi.

L'elenco ora detto sarà subito trasmesso al distretto militare, affinchè le indicazioni siano trascritte sopra gli elenchi modello n. 12 dei rispettivi mandamenti.

§ 191. Per i renitenti, per gli omessi scoperti, e per tutti quegl'inscritti di leve precedenti o della leva in corso pei quali venga pronunziata dal consiglio di leva una decisione differente da quella già annotata sull'elenco modello n. 12, sarà parimente compilato dall'ufficiale delegato in 1°, e quindi trasmesso al distretto, un elenco modello n. 15.

§ 192. Per gli inscritti ammessi a visita per delegazione, l'ufficiale delegato in 1° compilerà un elenco speciale, conforme al modello n. 12, però con l'intestazione del circondario cui appartiene l'inscritto e non già di quello presso il cui consiglio è stata ammessa la visita.

Tale elenco deve essere compilato per tutti gli inscritti ammessi a visita per delegazione ed in esso dovranno gli ufficiali delegati in 1°

annotare tutte le indicazioni richieste per gl'inscritti del proprio circondario e di cui ai §§ 185 e 186.

Nel caso di dichiarata idoneità e di arruolamento degl'inscritti, l'ufficiale predetto li assegnerà alla 1ª o alla 2ª categoria, secondo le partecipazioni sul proposito avute dal presidente del consiglio di leva del circondario cui essi inscritti appartengono.

§ 193. In seguito alle comunicazioni che successivamente saranno scambiate tra il presidente del consiglio di leva delegato e quello del consiglio cui gli ascritti appartengono, spetterà all'ufficiale delegato in 1° presso quest'ultimo consiglio di compilare il foglio provvisorio di congedo illimitato da inviarsi agl'inscritti, non che d'inviare al comandante del proprio distretto di leva l'elenco modello n. 12, e ciò in conformità alle prescrizioni contenute nei §§ 230 e 231.

§ 194. L'ufficiale delegato in 2° dovrà coadiuvare ed, all'uopo, supplire l'ufficiale delegato in 1° nel compimento dei preindicati uffici.

Sezione terza.

Inscritti dimoranti all'estero
ammessi a farvisi rappresentare innanzi al consiglio di leva per l'arruolamento nella 2ª o nella 3ª categoria

§ 195. Gl'inscritti dimoranti all'estero, che per le condizioni di famiglia hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, possono chiedere ed ottenere di essere dal consiglio di leva arruolati nella categoria stessa, facendosi a tal uopo rappresentare da persona munita di speciale procura.

Possono pure chiedere ed ottenere di essere arruolati per procura quegli inscritti in capolista, stati rimandati da leve precedenti, i quali, per ragione del numero d'estrazione avuto nella loro leva, debbono essere ascritti alla 2ª categoria, e la cui sorte è quindi invariabile.

Gli inscritti che si recarono all'estero dopo il primo gennaio dell'anno in cui hanno compiuto il 18° di età non possono valersi della suaccennata facoltà se non provano di aver ottenuta regolare autorizzazione di recarsi all'estero.

§ 196. Con l'atto di procura di cui nel precedente paragrafo l'inscritto dovrà acconsentire e dare il mandato a che, ritenuta la sua idoneità al servizio militare, sia arruolato nella 3ª o nella 2ª categoria.

§ 197. L'atto di procura deve essere fatto innanzi alla regia autorità consolare e firmato dall'inscritto e da due testimoni. Ove tanto l'uno che gli altri, od alcuno di essi non sappia scrivere, la detta autorità consolare farà espressa dichiarazione di questa circostanza nell'atto stesso.

L'atto di procura di cui sopra dev'essere conforme al modello numero 16 o al modello n. 17, secondochè l'arruolamento deve seguire nella 2ª o nella 3ª categoria.

§ 198. Insieme all'atto di procura di cui nel precedente paragrafo dovrà essere pure rilasciato dall'autorità consolare un certificato conforme al modello n. 18, da cui risulti che l'inscritto al quale si riferisce lo stesso atto di procura, ove siasi recato all'estero dopo il primo gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° di età, fu munito di regolare passaporto, ovvero che si è recato all'estero prima del tempo suindicato.

§ 199. Gli inscritti che intendono farsi rappresentare per l'arruolamento nella 3ª categoria devono provare innanzi al consiglio di leva il loro diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, producendo all'uopo, per mezzo del loro procuratore o di altra persona, i documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

§ 200. Il consiglio di leva, visto l'atto di procura ed il certificato modello n. 18, debitamente legalizzati dal ministero degli affari esteri, esaminerà anzitutto, a seconda dei casi, se per la sorte del numero spettava effettivamente all'inscritto la 2ª categoria, o se per i documenti prodotti sia provato il suo diritto all'assegnazione alla 3ª, e, laddove siasi accertato dell'una o dell'altra di queste circostanze, dichiarerà l'inscritto rappresentato abile al servizio militare, e come tale arruolato ed assegnato alla 2ª od alla 3ª categoria.

§ 201. L'ufficiale delegato in 1° rilascierà al procuratore dell'inscritto il foglio di congedo illimitato, modello n. 13 rosso o verde, secondo che l'inscritto stesso fu arruolato nella 2ª o nella 3ª categoria, perchè curi di farlo recapitare all'inscritto medesimo.

§ 202. Negli elenchi modello n. 12, che l'ufficiale delegato in 1° deve trasmettere ai distretti militari, dovrà risultare, oltre tutte le altre indicazioni, anche la circostanza di tale speciale arruolamento per procura ed il luogo di dimora all'estero dell'inscritto.

§ 203. Le disposizioni contenute nel § 195 e seguenti sono anche applicabili agli inscritti dimoranti all'estero, che, avendo ottenuto di essere visitati innanzi ai regi agenti consolari, siano stati riconosciuti abili al servizio militare, e debbano quindi durante la sessione della leva presentarsi al rispettivo consiglio, o, se essendo stati riconosciuti inabili, debbano presentarvisi nella leva successiva.

Le medesime disposizioni sono applicabili altresì a quelli che, essendo stati ammessi a visita innanzi alle regie autorità consolari nelle Americhe, nell'Oceania e nei paesi d'Asia e d'Africa situati sull'Oceano, furono rimandati alla leva ventura, perchè non pervenne il risultato della visita durante la sessione della leva in corso.

Sezione quarta.

Formazione del contingente.

§ 204. I consigli di leva, nel procedere alla formazione del contingente terranno provvisoriamente per base il numero degli inscritti di 1ª categoria che nella leva precedente fu stabilito per ciascun mandamento in seguito al reale decreto di riparto.

Nel caso che il contingente fissato dalla legge per la leva precedente fosse differente da quello della leva in corso, si avrà per base nell'assegnazione degl'inscritti alla 1ª categoria la cifra che ne risulterà proporzionale (1).

405. Nel procedere a tale operazione i consigli di leva incomincieranno dal comprendere nel contingente:

a) gl'inscritti, senza riguardo al numero loro toccato in sorte nella estrazione i quali, ai termini degli articoli 63, 163, 164, 165 e 166 della legge, siano stati riconosciuti colpevoli:

di fraudolenta sostituzione di persona;
di frode nella surrogazione di fratello;
di sciente produzione di documenti falsi od infedeli;
di corruzione;
di essersi procacciato o di aver simulate infermità od imperfezioni allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare;

b) gli omessi scoperti, di cui all'articolo 161 della legge e quelli che denunziati al tribunale pel reato previsto dal successivo art. 162

(1) Nell'ipotesi che il contingente stabilito per tutto il regno nella leva precedente fosse stato di uomini 83,000
e che il contingente definitivamente assegnato al circondario A (od al mandamento A) fosse stato nella leva precedente di uomini 415
per conoscere quale sia il contingente da somministrarsi provvisoriamente nella leva chiamata dal detto circondario (o mandamento) con un contingente fissato per tutto il regno di uomini 84,000
si stabilisca la seguente proporzione: 83,000 : 415 :: 84,000 : x.
Moltiplicandosi perciò 415 per 84,000 e dividendosi il prodotto per 83,000, si avrà per risultato dell'operazione il numero 420 che esprime appunto il contingente provvisorio ricercato.
Analoga proporzione deve stabilirsi nel caso che il contingente richiesto per tutto il regno nella leva chiamata fosse minore di quello della leva precedente.
Perciò le formole indicanti le operazioni da doversi eseguire in tali casi sono sempre le seguenti, sia il contingente fissato per tutto il regno nella leva chiamata maggiore o minore di quello della leva precedente.

$$C : c :: C^1 : c^1$$
$$c^1 = \frac{c \times C^1}{C}$$

In tale formola, C rappresenta il contingente fissato per tutto il regno nella leva precedente, C^1 quello fissato per la leva chiamata, c il contingente definitivamente assegnato al circondario A (o mandamento A) nella leva precedente e c^1 quello da somministrarsi provvisoriamente dal circondario stesso nella leva chiamata.

ne riportarono sentenza di condanna, ossivero se assoluti, furono per decisione del consiglio di leva, a senso del § 564, considerati come omessi scoperti;

c) gli arruolati in 1ª categoria nel secondo periodo della leva precedente;

d) gli arruolati volontari di un anno, sia sotto le armi che in congedo illimitato e sia che abbiano o non ottenuto di ritardare l'anno di servizio sino al 26° anno di età, nonchè i premuniti pel volontariato di un anno dichiarati abili e che non si trovano nel caso di avere diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, previsto dal § 761;

e) gli ufficiali, gli allievi negli istituti militari e i volontari ordinari del regio esercito e della regia marina.

§ 206. Dopo gli inscritti di cui al paragrafo precedente, i Consigli di leva dovranno comprendere nel contingente, se, pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale concorsero, dovevano far parte della 1ª categoria e bene inteso se riconosciuti idonei:

a) gli inscritti decaduti dal diritto alla conseguita esenzione temporanea dal servizio di 1ª e 2ª categoria per applicazione del disposto dall'art. 94 della legge;

b) gli inscritti a cui fu revocata l'assegnazione alla 3ª categoria perchè indebitamente ottenuta, sebbene senza dolo o senza frode;

c) gli inscritti che ottennero la riforma o la rivedibilità e che furono rivisitati a norma dell'art. 85 della legge;

d) gli inscritti dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 62, 65, 78, 80 e 82 della legge;

e) i rimandati dichiarati rivedibili ai termini degli articoli 78 e 80 della legge, stati richiamati a visita nel secondo periodo della leva alla quale concorsero;

f) i renitenti di leve anteriori;

g) gli omessi scoperti assolti dal reato previsto dall'art. 162 della legge.

I capilista indicati nel presente paragrafo saranno assegnati alla 1ª od alla 2ª categoria a seconda che il loro numero d'estrazione risulti inferiore o superiore a quello dell'ultimo inscritto rimasto arruolato in 1ª categoria nella leva in cui presero parte all'estrazione, ed al quale, in caso di esuberanza nel contingente, sarebbe spettato il passaggio in 2ª categoria.

Verrà applicata la stessa norma, anche se il contingente nella leva dalla quale provengono i capilista arruolati, non fosse stato completato.

§ 207. Gli uomini di cui al § 205 e quelli di cui alle lettere b, c, e ed f del § 206, computeranno nel contingente quand'anche disertori.

§ 208. I Consigli di leva procederanno poi alla ulteriore formazione del contingente mandamentale, comprendendovi gli inscritti della leva in corso ed i surrogati di fratello in base alla progressione dei numeri che ebbero in sorte nell'estrazione.

§ 209. Non dovranno esser computati nel contingente di 1ª categoria gli inscritti già vincolati al servizio in virtù di reale decreto oppure come volontari o come arruolati per qualsiasi ragione nel secondo periodo della leva precedente se non in base alla copia dello stato di servizio (modello n. 53 del catalogo), se trattasi di ufficiali, od alla copia del foglio matricolare (modello n. 61 del catalogo), se trattasi di militari di truppa, che i prefetti o sotto-prefetti avranno ricevuto a norma del § 135.

I detti militari non saranno computati nel contingente se anteriormente al giorno stabilito per l'esame definitivo degli inscritti del loro mandamento risulteranno morti, o passati in 3ª categoria, o prosciolti definitivamente dal servizio, o riformati o dichiarati rivedibili in seguito a rassegna speciale, ove in quest'ultimo caso si tratti di individui stati arruolati nel secondo periodo della leva.

§ 210. Il contingente di 1ª categoria dovrà possibilmente essere completato per ciascun mandamento nel giorno rispettivamente stabilito per l'esame definitivo. Qualora per successivi arruolamenti, o per passaggi per libera elezione alla 1ª categoria che potranno avvenire durante la sessione a senso del § 493, o per altre variazioni, si verificassero alla chiusura della sessione eccedenze o deficienze nel contingente, i Consigli di leva si asterranno dal far passaggi da una categoria all'altra, dovendo questa operazione aver luogo solo alla sistemazione del contingente dopo che sarà intervenuto il regio decreto di reparto del contingente stesso a senso del § 475.

§ 211. Formato che sia il contingente nel modo indicato dai paragrafi precedenti, i capilista che non erano per ragione del numero obbligati a far parte della 1ª categoria e gli inscritti della leva in corso, i quali, riconosciuti idonei ed arruolati non furono compresi nel detto contingente, nè furono assegnati alla 3ª categoria, dovranno tutti, secondo l'ordine in cui si trovano nella lista d'estrazione, essere ascritti alla 2ª categoria.

Il contingente di 1ª categoria dovrà però rimanere esuberante qualora i soli capilista e gli inscritti che, a senso del paragrafo precedente, sono obbligati a far parte della 1ª categoria siano in numero superiore alla quota stabilita pel mandamento.

§ 212. I comandanti dei distretti militari non possono durante il primo periodo della leva cambiare la posizione degli inscritti già stati arruolati, se non in base all'elenco modello n. 15 od in seguito a speciale autorizzazione ministeriale.

Sezione quinta.

Certificati di penalità degli inscritti di 1ª categoria.

§ 213. Di mano in mano che sarà compiuto l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento, i prefetti ed i sottoprefetti richiederanno subito il certificato di penalità degli inscritti del mandamento stesso che siano stati arruolati nella 1ª categoria, dirigendone la domanda, mediante apposito elenco, al procuratore del Re presso il tribunale civile e penale del circondario dove si trova il comune in cui l'inscritto è nato.

Per quelli inscritti dei quali non si conosca con precisione il luogo di nascita, o che siano nati all'estero, o siano naturalizzati italiani, la domanda di questi certificati dovrà esser fatta direttamente all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Nell'elenco suddetto, oltre il nome ed il cognome degli inscritti, dovranno indicarsi il nome del padre e il nome e cognome della madre, nonchè la data ed il comune di nascita degli inscritti stessi.

§ 214. I procuratori del Re, cui dai prefetti o dai sottoprefetti siano stati trasmessi gli elenchi indicati nei due paragrafi precedenti, provvederanno perchè vengano spediti i certificati solamente per quei militari che si troveranno segnati sui registri penali per qualunque imputazione, mentre per coloro i quali non vi sono annotati basterà che sull'elenco si apponga «*non segnato sui registri penali*» senza che occorra di rilasciare un certificato negativo.

§ 215. I certificati di penalità stati rilasciati saranno trasmessi dai procuratori del Re ai prefetti od ai sottoprefetti che ne fecero la richiesta, restituendo nel tempo stesso ai medesimi i relativi elenchi.

§ 216. I prefetti od i sottoprefetti, appena ricevuti gli anzidetti elenchi e certificati di penalità, li trasmetteranno al comandante del distretto militare nella cui circoscrizione si trova il rispettivo circondario.

I comandanti dei distretti, nell'atto che invieranno gli inscritti di 1ª categoria ai corpi ai quali furono assegnati faranno pervenire ai comandanti dei corpi stessi i certificati di penalità che si riferiscono ai predetti inscritti, indicando con espressa dichiarazione che a carico degli altri non risulta alcuna inscrizione sui registri penali.

§ 217. I certificati di penalità saranno uniti dal comandante di corpo al foglio matricolare e caratteristico del militare a cui sono relativi e che si conserva nella sezione matricola, senza che però sul foglio medesimo abbia a farsene alcuna annotazione.

Qualora però dai detti certificati risultasse a carico di alcun militare un reato per il quale fosse creduto opportuno informarne i comandanti delle compagnie, i comandanti dei corpi ne daranno loro speciale comunicazione.

§ 218. Per gl'inscritti stati arruolati o trasferiti alla 1ª categoria nelle sedute suppletive e per quelli stati arruolati e trasferiti alla categoria stessa durante il secondo periodo della leva, i certificati di penalità saranno richiesti dai prefetti o dai sottoprefetti di mano in

mano che si effettuano i predetti arruolamenti o trasferimenti in 1ª categoria.

Di questi certificati dovrà essere fatta trasmissione ai comandanti dei distretti e da questi ai comandanti dei corpi nel modo prescritto dal § 216.

§ 219. Quindici giorni dopo la chiamata sotto le armi degli inscritti arruolati in 1ª categoria durante il primo periodo di ogni leva, i comandanti dei distretti militari trasmetteranno al ministro della guerra una relazione sull'eseguimento dato alle prescrizioni contenute nei §§ 216 e 218 relativamente allo invio ai corpi dei certificati di penalità degl'inscritti predetti.

Trenta giorni dopo il termine del secondo periodo di ogni leva, i suddetti comandanti trasmetteranno al ministro della guerra la relazione di cui sopra relativamente all'invio ai corpi dei certificati di penalità degl'inscritti arruolati in 1ª categoria durante lo stesso secondo periodo.

CAPO V.

Delle visite e degli arruolamenti per delegazione nel Regno.

§ 220. Gl'inscritti che risiedono in circondario diverso da quello in cui concorrono alla leva possono ottenere di essere sottoposti a visita per delegazione dinanzi al consiglio di leva del circondario in cui risiedono.

Alla visita per delegazione possono essere ammessi sia gl'inscritti che concorrono per ragioni di età alla leva chiamata, che i capilista e gli omessi di leve precedenti stati ammessi all'estrazione.

§ 221. La delegazione della visita innanzi al consiglio di leva del circondario in cui gl'inscritti risiedono trae con sè, nel caso di dichiarazione di abilità dell'inscritto, la delegazione altresì dell'arruolamento innanzi al consiglio stesso.

§ 222. Nel caso d'inabilità, ove questa sia giudicata temporanea per difetto di statura o per essere l'inscritto trovato di debole costituzione od affetto da infermità presunte sanabili col tempo nel senso dell'art. 78 della legge e non sia ultimato il periodo della rivedibilità, deve il consiglio delegato alla visita pronunciare il rimando dell'inscritto alla ventura leva; ove l'inscritto sia giudicato inabile al servizio militare in modo assoluto, il consiglio di leva delegato deve limitarsi a dichiarare l'infermità o l'imperfezione riscontrata nell'inscritto, ma non può addivenire a decisione di riforma, non potendo questa essere pronunciata che dal consiglio di leva del circondario a cui appartiene l'inscritto, salvo nei casi e per gl'inscritti di cui nei §§ 233, 236, 237 e 238.

§ 223. Le domande di visita per delegazione dovranno essere redatte su carta bollata di lire 0,50 ed essere rivolte dagl'inscritti al prefetto o al sottoprefetto del circondario in cui risiedono, nel tempo che decorre dalla chiamata alla leva fino a 20 giorni prima della chiusura della sessione della leva.

§ 224. I prefetti od i sottoprefetti, prima di accettare alcuna domanda di visita per delegazione, si accerteranno che siano state osservate le prescrizioni di cui al paragrafo precedente e che oltre al nome e cognome dell'inscritto sia chiaramente indicato in essa i nome del padre, il nome e cognome della madre, la data e il luogo di nascita dell'inscritto, ed, ove sia già seguita l'estrazione, il numero avuto in sorte, ed il mandamento in cui vi abbia preso parte.

§ 225. I prefetti e sottoprefetti quando abbiano accettate coteste domande, le trasmetteranno al prefetto o al sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto concorre alla leva, il quale prefetto o sottoprefetto, ove nulla abbia da opporre alla fatta domanda, autorizza la visita e provvede subito per la trasmissione dell'estratto della lista di leva relativo al detto inscritto, indicando di quale categoria questi debba presumibilmente far parte in ragione del numero avuto in sorte e restituendo la domanda avuta in comunicazione. Nel caso che non credesse di accogliere la domanda, ne renderà avvertito il prefetto o il sottoprefetto dal quale gli pervenne la domanda stessa, onde possa intimare all'inscritto di presentarsi innanzi al consiglio di leva del circondario in cui l'inscritto medesimo concorre alla leva.

§ 226. Qualora tra gl'inscritti che invocano di essere visitati per delegazione vi fossero di quelli che aspirano all'assegnazione alla 3ª categoria e di questa circostanza abbiano fatto cenno nelle loro domande, i prefetti od i sottoprefetti, nel dar corso alle domande stesse, dovranno avvertire gli inscritti che, siccome in merito ai diritti di esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria deve decidere esclusivamente il consiglio di leva da cui gl'inscritti dipendono pel fatto della loro inscrizione sulle liste, così devono ad esso farne domanda colla esibizione dei necessari documenti senza che occorra all'uopo la loro presenza.

Ove poi avvenisse che codesti diritti fossero esposti innanzi ai consigli di leva delegati alla visita dopo che gl'inscritti di cui è parola fossero già stati ammessi alla visita per delegazione, i consigli medesimi, mentre provvederanno al loro arruolamento, se idonei, faranno ad essi l'avvertenza di cui sopra, prendendo nota però di questa domanda sul registro sommario e sull'estratto della lista di estrazione da restituirsi al prefetto o al sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto concorre alla leva.

§ 227. Le visite per delegazione d'inscritti state debitamente autorizzate dai prefetti o dai sottoprefetti prima che abbiano principio le sedute della sessione della leva, dovranno aver luogo in una delle prime sedute della sessione stessa. Quelle state autorizzate posteriormente dovranno aver luogo al più presto possibile.

Non presentandosi gl'inscritti alla visita, od avvenendo che il consiglio non abbia potuto accertarne l'identità personale, o non abbia per qualunque motivo emessa una decisione, il presidente del consiglio medesimo dovrà rimandare al prefetto o al sottoprefetto l'estratto della lista di leva inviatogli a norma del precedente § 225, ragguagliandolo delle cause per cui non siasi potuto soddisfare alla accennata delegazione, affinchè all'occorrenza possa essere l'inscritto dichiarato renitente.

§ 228. Allorquando il prefetto o il sottoprefetto del circondario, presso il cui consiglio di leva fu delegata la visita di un inscritto, avrà ricevuto l'estratto della lista di leva di cui al § 225, disporrà che sia intimato a presentarsi avanti il consiglio stesso in quella seduta che sarà stabilita.

L'inscritto, nel presentarsi alla visita avanti al consiglio di leva, dovrà esibire un certificato rilasciato dall'autorità comunale atto a stabilire la sua identità personale, salvo sempre al consiglio di fare le investigazioni che credesse maggiori in proposito.

§ 229. Eseguita che sia la visita per delegazione, il presidente del consiglio di leva che l'ha operata dovrà informarne nel giorno stesso il presidente del consiglio di leva del circondario cui appartiene l'inscritto stato visitato, rinviandogli l'estratto della lista di leva sul quale dovranno essere annotati, in modo chiaro e preciso, l'esito della visita ed il grado di istruzione letteraria dell'inscritto, coll'indicazione, per quelli rimandati alla ventura leva o giudicati inabili in modo assoluto, dell'imperfezione o dell'infermità che motivarono il rimando od il giudizio di inabilità assoluta.

Agli inscritti giudicati inabili in modo assoluto i quali abbiano obbligo di presentarsi al proprio consiglio di leva, per gli effetti di cui al § 233, dovrà dal presidente del consiglio di leva che procedette alla visita essere rilasciata una dichiarazione conforme al modello n. 19.

§ 230. Nel caso di conosciuta idoneità, dovranno gl'inscritti essere sottoposti all'arruolamento ed assegnati alla categoria che loro spetta, per conto del rispettivo circondario; ed, eseguito l'arruolamento, l'ufficiale delegato in 1° procederà, giusta il disposto nel § 192, alla compilazione di un apposito elenco conforme al modello n. 12, con l'intestazione però del circondario cui appartiene l'inscritto arruolato, e non già di quello in cui avvenne l'arruolamento. Questo elenco dovrà, insieme all'estratto della lista di leva, essere trasmesso al presidente del consiglio di leva del circondario cui appartiene l'inscritto per fatto di leva.

§ 231. Il presidente del consiglio di leva, ricevuto l'avviso di riconosciuta abilità dell'inscritto e dell'avvenuto arruolamento, farà compilare dall'ufficiale delegato in primo il foglio provvisorio di congedo illimitato (modello n. 13), e lo trasmetterà al prefetto o sottoprefetto del circondario presso il cui consiglio di leva ebbe luogo la visita per delegazione, affinchè lo faccia consegnare al titolare.

Contemporaneamente lo stesso ufficiale delegato in 1° invierà al comandante del distretto, a seconda dei casi, il modello n. 12 o 15, avvertendo che vi sia esattamente indicata la categoria cui l'inscritto fu assegnato o il circondario in cui ebbe luogo la visita per delegazione.

§ 232. Gl'inscritti visitati per delegazione in altro circondario, trovati abili e arruolati, non possono essere rivisitati dal proprio consiglio di leva, essendo la loro sorte stata già decisa da quel consiglio presso il quale furono visitati per delegazione

Gl'inscritti visitati per delegazione e mandati rivedibili alla ventura leva non possono essere rivisitati dal proprio consiglio nella stessa leva.

§ 233. Gl'inscritti che dal consiglio di leva stato delegato per la loro visita fossero stati ritenuti inabili, dovranno durante la sessione della leva, presentarsi al proprio consiglio di leva al quale spetta, mediante una nuova visita, di emettere un giudizio definitivo e pronunziare la riforma, se ne sia il caso.

Sono dispensati dall'obbligo di cui sopra, e dovranno ritenersi come riformati per la sola decisione del consiglio di leva stato delegato per la loro visita, gli inscritti che fossero dichiarati inabili per una delle deformità o infermità indicate all'elenco *A*, ossivvero in seguito ad osservazioni in un ospedale militare.

E' in facoltà degli inscritti che devono esser visitati dal proprio consiglio di leva di presentarsi per la visita in qualunque giorno, purchè prima della chiusura della sessione della leva, ed il consiglio di lèva si riunirà, per tale effetto, volta per volta, occorrendo anche in seduta apposita.

Non presentandosi nel limite di tempo sopraindicato, saranno nel giorno della chiusura della sessione, e non prima, dichiarati renitenti salvo che non abbiano a venir rimandati alla ventura leva per malattia debitamente comprovata o per essere detenuti in luogo di pena, a senso del § 153 lettera *c*, oppure non abbiano ottenuto dal ministro della guerra, in base al *nulla osta* del prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario, la dispensa di presentarsi per constatata indigenza od altre gravi circostanze.

§ 234. I consigli di leva si asterranno dal visitare quegli inscritti che avessero ottenuto di essere visitati per delegazione da altro consiglio di leva, se prima non siansi accertati che la visita stessa non abbia avuto luogo o che, se ebbe luogo, gl'inscritti visitati per delegazione siano stati giudicati inabili assolutamente al servizio militare e che quindi si presentino al proprio consiglio ai termini del precedente § 233.

§ 235. Sul registro sommario del consiglio delegato a procedere alla visita di tali inscritti e su quello del consiglio da cui dipendono dovranno essere annotate le deliberazioni prese a loro riguardo.

Sulla lista d'estrazione del circondario in cui concorsero alla leva si annoterà la decisione definitiva in ordine agli inscritti premenzionati.

Le stesse decisioni saranno fatte conoscere ai sindaci, onde siano del pari registrate sulla lista di leva.

§ 236. Gl'inscritti di leva, i quali appartenessero a corpi armati non dipendenti dal ministero della guerra o si trovassero per ragioni del loro ufficio fuori del rispettivo circondario di leva saranno visitati per delegazione dal consiglio di leva del circondario in cui risiedono.

A tale effetto le autorità da cui i detti inscritti dipendono per ragioni di servizio richiederanno d'ufficio la visita per delegazione ai rispettivi prefetti o sottoprefetti, i quali accorderanno la debita autorizzazione, purchè siano osservate le norme accennate nei §§ 223 e 224, solo in quanto concerne le indicazioni che debbono essere somministrate riguardo agli inscritti, nonchè il tempo in cui deve essere fatta la richiesta.

Quelli dei predetti inscritti che trovansi arruolati nel corpo delle guardie di finanza dovranno presentarsi alla visita per delegazione muniti della copia del rispettivo foglio matricolare.

§ 237. Gl'inscritti che si trovano a domicilio coatto devono essere visitati, e, se abili, arruolati per delegazione dai consigli di leva dei circondari ai quali appartengono i luoghi in cui dimorano, o che siano più vicini.

I prefetti o i sottoprefetti dei circondari nei quali gl'inscritti si trovano a domicilio coatto procureranno di richiedere per tempo ai prefetti o ai sottoprefetti, nel cui circondario tali inscritti concorrono alla leva, le carte ad essi relative e necessarie per l'esecuzione della loro visita.

Eseguita la visita, gl'inscritti dovranno essere rimandati nel luogo del domicilio coatto, per rimanervi tutto il tempo stabilito, a meno che debbano essere assegnati alla 1ª categoria, nel qual caso dovranno essere subito diretti sotto le armi, ed avviati al distretto militare più vicino, il quale li assegnerà per conto del loro distretto di leva ad uno dei corpi dell'esercito cui fornisce reclute il distretto stesso, evitando però di assegnarli ad un corpo che sia di stanza o sia indicato per essere trasferito nel luogo dal quale gl'inscritti furono allontanati per effetto della condanna. A tale corpo dovrà per cura del distretto farsi pervenire il foglio di ricognizione degli anzidetti individui richiedendolo appositamente al prefetto o al sottoprefetto.

§ 238. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente saranno applicate anche agl'inscritti appartenenti o già appartenenti a corpi ordinati militarmente, e che trovansi per punizione incorporati in una compagnia di disciplina.

In questi casi la visita per delegazione sarà richiesta dal comandante degli stabilimenti militari di pena.

Però, eseguita la visita, i detti inscritti dovranno in ogni caso essere rimandati nella compagnia di disciplina, giacchè, se riformati o dichiarati rivedibili, e se assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria, dovranno rimanervi nella loro qualità di appartenenti a corpi ordinati militarmente per tutto il tempo stabilito; e se arruolati in 1ª categoria, dovranno rimanervi egualmente, ma come militari, ben inteso che in questo caso il servizio militare conterà dal giorno in cui faranno passaggio dalla compagnia di disciplina in un corpo del regio esercito.

Ove taluno di questi inscritti dopo l'arruolamento in 1ª categoria venga ad essere assegnato alla 3ª categoria per provato diritto, ed anche trasferito alla 2ª per effetto della sistemazione del contingente, dovrà sempre, nella sua primitiva qualità di appartenente ad un corpo militarmente ordinato, rimanere nella compagnia di disciplina fino a pena scontata.

§ 239. Per gl'inscritti, di cui nei precedenti §§ 233, 236, 237 e 238 il consiglio di leva delegato alla visita pronuncia, occorrendo, anche la riforma, rilasciando per gl'inscritti riformati la relativa dichiarazione modello n. 26.

§ 240. Per gli inscritti di cui ai precedenti §§ 236 e 238 dovranno i presidenti dei consigli di leva delegati comunicare alle autorità che ne richiesero la visita l'esito avuto da essi nella leva, ed, ove siano stati arruolati, la categoria alla quale furono assegnati.

§ 241. Dopo la sistemazione del contingente, i prefetti od i sottoprefetti trasmetteranno al ministro della guerra due elenchi, l'uno degl'inscritti del proprio circondario stati ammessi altrove alla visita per delegazione, l'altro di quelli appartenenti ad altri circondari, stati ammessi alla visita per delegazione presso il consiglio di leva del proprio circondario.

Questi due elenchi saranno secondo i modelli n. 20 e 21.

CAPO VI.

DELLE VISITE DEGL'INSCRITTI RESIDENTI ALL'ESTERO

§ 242. Gl'inscritti residenti all'estero, affetti da infermità o fisiche imperfezioni, per le quali ritengano non essere idonei al servizio militare, possono ottenere dal ministro della guerra di essere visitati presso le regie legazioni od i regi consolati più vicini al luogo della loro dimora, purchè da questo al capoluogo del circondario cui appartengono vi sia una distanza maggiore di 600 chilometri.

La domanda per la visita all'estero dovrà essere fatta al prefetto o al sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto concorre alla leva, nel tempo che decorre dalla chiamata alla leva al giorno fissato per la prima seduta dell'esame definitivo ed arruolamento del rispettivo circondario.

§ 243. Gli inscritti che siansi recati all'estero nell'anno in cui hanno compiuto il loro 18° anno di età, o posteriormente, non possono essere ammessi a visita all'estero se non facciano constare che ottennero la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero.

§ 244. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata da lire 0,50 ed indicare, oltre il luogo preciso in cui si trova l'inscritto che risiede all'estero, la strada ed il numero della sua abitazione, o quelle altre indicazioni che valgano a farlo facilmente rintracciare, non che il nome del padre, il nome e cognome della madre, la data ed il luogo di nascita dell'inscritto stesso e l'infermità per la quale crede di poter essere dichiarato inabile al servizio militare.

§ 245. I prefetti o i sottoprefetti spediranno al ministro della guerra le domande suddette, unendovi il loro parere sulla convenienza o non di secondarle e facendo risultare, per quelli che si recarono all'estero nell'anno o dopo l'anno in cui compirono il loro 18° d'età, se sono fuori dello Stato con regolare autorizzazione.

§ 246. Possono ottenere di essere visitati all'estero:

a) gli inscritti che concorrono per età alla leva chiamata;

b) gli inscritti della leva precedente che, ammessi già in tale leva alla visita all'estero, furono in essa trovati non abili;

c) gli inscritti che, visitati dai proprî consigli di leva e mandati rivedibili alla leva successiva, si trovino all'estero con regolare autorizzazione;

d) gli omessi ed i rimandati, il cui rimando abbia avuto luogo per alcuno dei motivi indicati nella lettera c) del § 153, semprechè gli uni e gli altri appartengano per età alla leva immediatamente precedente a quella alla quale concorrono.

§ 247. Le regie autorità all'estero delegate a far procedere alla visita degl'inscritti colà residenti avvertiranno che questa abbia luogo in loro presenza e per mezzo di periti di loro scelta.

Nell'emettere il suo parere intorno all'idoneità o non degl'inscritti per tal modo visitati, dovrà il perito attenersi agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni fisiche e delle infermità che danno luogo alla riforma degli inscritti di leva.

Trattandosi d'inabilità per difetto di statura o per deficienza di ampiezza del torace, gl'inscritti verranno sottoposti ad esatta misurazione.

§ 248. La retribuzione dovuta al medico o chirurgo per la visita è, ai termini dell'art. 83 della legge, a carico degl'inscritti, e dovrà essere pagata prima che abbia luogo la visita stessa.

§ 249. Della visita di cui al paragrafo precedente, dovrà essere redatto apposito verbale conforme al modello n. 22, che dalle regie legazioni e dai regi consolati si dovrà far pervenire con sollecitudine al ministro della guerra.

Dovrà essere unito al verbale il certificato rilasciato dal medico, ed ove questo certificato non sia redatto in lingua italiana, dovrà essere riportato tradotto in questa lingua nel verbale.

§ 250. Gli inscritti ammessi a visita all'estero e giudicati idonei dovranno costituirsi al Consiglio di leva del circondario cui appartengono, nel tempo assegnato per la sessione della leva alla quale concorrono, onde essere arruolati qualora sia confermata la loro idoneità; ed, ove siano dallo stesso Consiglio giudicati inabili, saranno, a seconda dei casi, mandati rivedibili o riformati.

Qualora, stante la lontananza od altro legittimo e comprovato impedimento, non possa la loro presentazione aver luogo nel tempo precitato, dovranno essere rimandati alla ventura leva.

Non presentandosi in quel tempo, saranno dichiarati renitenti.

§ 251. È fatta eccezione dall'obbligo di cui al paragrafo precedente per quegli inscritti che comprovassero, prima della chiusura della sessione della leva, di aver diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, non che per i capilista, che pel numero avuto in sorte dovessero essere ascritti alla 2ª categoria, i quali, ancorchè non presenti, potranno essere arruolati dal Consiglio purchè si facciano a tale uopo rappresentare secondochè è disposto nel capo IV.

§ 252. Gli inscritti visitati all'estero, i quali non fossero stati ritenuti idonei al servizio militare, saranno rimandati alla prima ventura leva, ad eccezione di quelli di cui al § 255.

In occasione poi dell'esame degli inscritti della leva alla quale vennero rimandati, dovranno presentarsi al Consiglio di leva, per essere rivisitati, a meno che avessero in tempo chiesto ed ottenuto, perchè appartenenti per età alla leva precedente, d'essere nuovamente ammessi a visita all'estero.

§ 253. Gli inscritti trovati inabili in visita all'estero, ed ammessi alla seconda visita all'estero, hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nella sessione della leva in cui avviene la seconda visita se in essa sono trovati abili; in caso diverso nella sessione della leva successiva.

§ 254. Non presentandosi al Consiglio di leva nel tempo stabilito, gli inscritti ed i capilista di cui ai precedenti paragrafi saranno dichiarati renitenti, salva sempre l'eccezione per quelli che avendo comprovato di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, o dovendo essere ascritti, quali capilista, alla 2ª categoria si facessero rappresentare per l'arruolamento nei modi stabiliti dal capo IV.

§ 255. Gli inscritti visitati all'estero, i quali fossero riconosciuti affetti da alcuna delle deformità o infermità che danno luogo alla riforma a norma dell'elenco A, potranno essere riformati senza obbligo di presentarsi pel loro esame nel regno.

Tale riforma sarà pronunziata dal Consiglio di leva in base ai documenti di cui al § 249.

Le regie autorità delegate a far procedere alla visita di questi inscritti si assicureranno, con quei mezzi che riterranno più opportuni, della identità personale degli inscritti medesimi, richiedendo a tale effetto la testimonianza di persone cognite e probe dalle quali dovrà essere sottoscritto il verbale modello n. 22.

Quegli inscritti per i quali il Consiglio di leva non credesse di pronunziare la riforma, saranno rimandati alla ventura leva a norma del precedente § 252.

§ 256. In occasione della chiusura della sessione della leva gli inscritti che ottennero d'essere visitati all'estero, e dei quali non giunse ai Consigli di leva il risultato della visita, saranno dichiarati renitenti, a meno che si tratti di individui ammessi a visita presso i consolati residenti nelle Americhe, nell'Oceania e nei paesi d'Asia e d'Africa situati sull'Oceano, i quali saranno rimandati alla prima ventura leva, in cui avranno l'obbligo di presentarsi personalmente al proprio Consiglio di leva. Non presentandosi saranno dichiarati renitenti, salvo che essendo nel frattempo giunto l'esito della visita all'estero ed in essa essendo stati dichiarati inabili abbiano chiesto ed ottenuto di essere ammessi ad una seconda visita all'estero.

CAPO VII.

Delle surrogazioni di fratello

Sezione prima.

Disposizioni generali.

§ 257. Gl'inscritti di leva ed i militari di truppa possono farsi surrogare da un fratello, purchè non siano in alcuno dei casi espressi all'art. 100 della legge e si uniformino al disposto della legge stessa e dal presente regolamento.

§ 258. Le surrogazioni possono farsi prima e dopo l'arruolamento di chi intende farsi surrogare.

Si chiama surrogante colui che si fa supplire, e surrogato il fratello che lo supplisce.

§ 259. Le surrogazioni sono di due specie, cioè semplici e per iscambio di categoria.

Si dice surrogazione semplice quando l'inscritto di leva o il militare di truppa si fa surrogare da un fratello che ancora non ha concorso alla leva.

Si dice surrogazione per iscambio di categoria quando ha per effetto lo scambio degli obblighi di servizio tra due fratelli già ascritti all'esercito ed appartenenti a diversa categoria.

Le surrogazioni semplici anteriori all'arruolamento degl'inscritti sono ammesse dai consigli di leva dei circondari ai quali gl'inscritti appartengono; le surrogazioni semplici posteriori all'arruolamento,

nonchè quelle per iscambio di categoria, possono avere effetto soltanto avanti i consigli d'amministrazione dei distretti e dei corpi.

Sezione seconda.

Surrogazioni anteriori all'arruolamento.

§ 260. L'inscritto di leva che desideri farsi surrogare deve farne domanda al proprio consiglio di leva prima del suo arruolamento.

§ 261. La domanda di surrogazione, da compilarsi su carta bollata da lire 0,50, dovrà essere sottoscritta da ambidue i fratelli, i quali dovranno esplicitamente dichiarare che se la surrogazione sia ammessa intendono di sottoporsi a tutte le condizioni imposte dalla legge intorno alle surrogazioni tra fratelli.

La domanda di surrogazione potrà essere presentata al consiglio di leva dal solo aspirante surrogato, senza che sia necessaria la presenza del surrogante. In tal caso però, qualora il proposto surrogato non venga accettato come tale per inabilità al servizio militare, ovvero per difetto od irregolarità di documenti, che non siansi potuti compiere o regolarizzare in breve spazio di tempo, ed anche poi nel caso che venisse per qualsiasi motivo ad annullarsi la surrogazione, l'inscritto sarà precettato a presentarsi ad una delle prossime sedute per l'esame definitivo ed arruolamento, ed ove non si presenti nel giorno fissato, sarà dichiarato renitente.

§ 262. Per la surrogazione avanti al consiglio di leva l'aspirante surrogato di fratello deve:

a) essere cittadino dello Stato;

b) essere di buona condotta;

c) avere compiuti 18 anni di età;

d) trovarsi inscritto sulle liste di leva, ma non aver concorso alla leva;

e) non essere ammogliato, nè vedovo con prole;

f) non essere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunciata dai tribunali ordinari avanti al 1° gennaio 1890 per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

Per le condanne posteriori al 1° gennaio 1890 si avranno presenti le disposizioni del nuovo Codice penale corrispondenti a quelle dei Codici penali aboliti giusta le norme del regio Decreto 1° ottobre 1889, N. 6509.

g) essere idoneo al servizio militare.

§ 263. Per comprovare che riunisce le condizioni di cui al paragrafo precedente, il proposto surrogato dovrà produrre al consiglio di leva i seguenti documenti:

a) atto di notorietà rilasciato dal sindaco, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, da cui consti che sia cittadino del regno;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio del giovane, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, da cui consti che questi non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

d) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovane sia nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. n. 23);

f) certificato d'inscrizione sulle liste di leva, se la classe cui appartiene l'aspirante surrogato sia già stata chiamata alla inscrizione.

I documenti suddetti sono soggetti alle leggi sul bollo.

§ 264. I documenti di cui alle lettere *c*) *d*) ed *e*) del precedente § 263 non sono validi qualora siano stati rilasciati in una data anteriore di cinquanta giorni a quello in cui vengono prodotti.

L'attestazione di buona condotta di cui alla stessa lettera *e* dev'essere vidimata da parte del rispettivo prefetto o sottoprefetto.

Ove la vidimazione venga negata, il certificato rimane di niun effetto e per conseguenza non deve essere consegnato al richiedente.

§ 265. Il consiglio di leva al quale viene presentata la domanda di surrogazione fa innanzi tutto sottoporre a visita il fratello surrogante, qualora questi siasi presentato al consiglio: nel caso in cui sia trovato idoneo, si astiene dall'arruolarlo e dà corso alla domanda di surrogazione facendo sottoporre a visita il proposto surrogato. Ove anche questi sia trovato abile e sia stata accertata la regolarità e validità degli esibiti documenti, lo ammetterà all'arruolamento in luogo del fratello surrogante.

Non si fa luogo invece alla surrogazione quando il surrogante presentatosi personalmente non sia riconosciuto abile al servizio militare e debba essere riformato o mandato rivedibile.

§ 266. I documenti prodotti per le surrogazioni saranno riuniti in fascicoli separati e custoditi negli uffici di leva delle prefetture e sottoprefetture, sotto la responsabilità del commissario di leva.

§ 267. Il fratello surrogato rappresenta il fratello surrogante negli obblighi del servizio militare.

Il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, sia negli obblighi, sia nei diritti.

L'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria che spetti al fratello surrogato è devoluta al fratello surrogante.

Qualora non esista alcun titolo all'assegnazione alla 3ª categoria dovrà il surrogante essere arruolato in 1ª od in 2ª categoria in relazione al numero avuto in sorte dal surrogato.

§ 268. La surrogazione avanti al consiglio di leva dovrà essere ammessa con decisione apposita dello stesso consiglio, la quale verrà inscritta tanto sulla lista di leva che su quella d'estrazione di fronte al nome del surrogante, colla formola:

« *Ammesso a surrogare in persona del proprio fratello . . . . nato il . . . . a . . . . circondario di . . . . . .* ».

Sulla lista di leva della classe nella quale per nascita è inscritto il surrogato, verrà pure preso nota, che a suo tempo egli dovrà essere rappresentato nella leva dal fratello surrogante, ed a tal uopo sarà dovere dei sindaci di scambiarsi le occorrenti partecipazioni, ove i fratelli ammessi alla surrogazione non fossero iscritti sulla lista dello stesso comune.

§ 269. Ammessa che sia la surrogazione, l'ufficiale delegato in 1° farà sull'elenco modello n. 12 del mandamento, di fronte al nome dell'inscritto, la seguente annotazione:

« *È stato surrogato dal fratello . . . . nato il . . . . descritto al n. . . . . . del presente elenco* ».

L'ufficiale delegato in 1° aggiungerà poi in fine dell'elenco stesso il nome e le altre indicazioni del surrogato, con la seguente annotazione:

« *Arruolato nella 1ª (o nella 2ª categoria) quale surrogato del fratello . . . . nato il . . . . che estrasse il n. . . . .* ».

Quest'annotazione dove essere ripetuta nel ruolino modello n. 14 nel caso che il surrogato debba far parte della 1ª categoria e la partenza degli inscritti abbia luogo subito dopo l'arruolamento.

§ 270. Le surrogazioni saranno dichiarate nulle nei casi specificati dall'art. 107 della legge, cioè:

a) quando il surrogato sia morto prima di giungere sotto le armi;

b) quando il surrogato sia giudicato inabile in seguito a rassegna prima del termine del secondo periodo della leva nella quale fu arruolato come tale e venga quindi prosciolto dal contratto arruolamento;

c) quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

d) quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a principiare dal giorno dell'arruolamento.

§ 271. Spetta esclusivamente al Ministro della guerra il dichiarare la nullità delle surrogazioni; perciò i comandanti dei corpi e quelli dei distretti, nonchè i prefetti ed i sottoprefetti sono in dovere di riferire al Ministro stesso le circostanze per cui le medesime si dovessero annullare.

§ 272. **Quando la surrogazione sia dichiarata nulla, il surrogante riassume i propri obblighi** verso il servizio militare, quali esistevano prima della surrogazione, e deve perciò presentarsi per l'arruolamento nel termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al § 274.

§ 273. Il Ministro della guerra parteciperà ai comandanti dei corpi e dei distretti le surrogazioni annullate, avvertendoli di cancellare i surrogati dai ruoli, e, a seconda dei casi, o porli a disposizione dei tribunali come colpevoli di frode, o licenziarli da sotto le armi senza altra formalità qualora non lo siano già stati in seguito a rassegna speciale, e salvo sempre in essi l'obbligo di concorrere poi alla leva della loro classe.

§ 274. I prefetti e i sottoprefetti, ai quali il Ministro della guerra farà pure le opportune partecipazioni, provvedono onde siano fatte le occorrenti annotazioni sulle liste di leva e di estrazione, ed affinchè nel termine perentorio di trenta giorni abbiano i surroganti ad uniformarsi al disposto del § 272, facendo loro intimare apposito precetto, con l'avvertenza che non presentandosi saranno dichiarati renitenti a meno che facciano constare di qualche legittimo impedimento.

Sezione terza.

Surrogazioni posteriori all'arruolamento.

§ 275. Le surrogazioni posteriori all'arruolamento debbono normalmente aver luogo, giusta l'art. 103 della legge, presso il corpo al quale appartiene il surrogante.

Però gli inscritti di 1ª categoria di una leva in corso, mentre si trovano al proprio distretto militare per effetto della chiamata sotto le armi del contingente, ma prima di essere stati definitivamente assegnati ad un corpo, possono essere ammessi a farsi surrogare presso lo stesso distretto militare.

Possono pure farsi surrogare presso il proprio distretto i militari già stati ammessi al ritardo del servizio a senso dell'art. 120 della legge, ed obbligati ad imprendere il servizio stesso cogli inscritti suaccennati.

§ 276. Non saranno ammessi a farsi surrogare senza l'espressa autorizzazione del ministro della guerra:

a) gli allievi ufficiali di complemento, gli allievi sergenti, i sottufficiali di tutte le armi, i militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari delle compagnie permanenti di distretto, delle compagnie di sanità e di sussistenza;

b) i volontari di un anno, ben inteso che quando il proposto surrogato intenda di assumere anch'esso la qualità di volontario di un anno dovrà assoggettarsi a tutte le condizioni e formalità prescritte per tale arruolamento, salvo il pagamento della tassa, potendo valere all'uopo quella già pagata dal surrogante;

c) i militari ammessi al ritardo del servizio a senso dell'art. 120 della legge, quando non abbiano obbligo di presentarsi ad assumere il servizio, ossivero quando i proposti surrogati chiedano d'essere ammessi essi pure al beneficio del ritardo stesso. In quest'ultimo caso però la concessione al surrogato del ritardo del servizio non potrà farsi se il surrogante abbia già ultimati gli studi e non potrà ad ogni modo durare oltre il 26° anno d'età del surrogante.

L'autorizzazione deve essere promossa dai comandante del corpo o del distretto prima di ammettere i proposti surroganti alle pratiche per la surrogazione.

§ 277. La domanda di surrogazione, redatta nella forma di cui al § 261 dev'essere indirizzata al Consiglio di amministrazione del corpo o del distretto presso il quale vengono iniziate le pratiche della surrogazione.

§ 278. Per le surrogazioni posteriori all'arruolamento si richiedono le condizioni stesse prescritte dal § 262 e la presentazione dei documenti di cui al § 263.

Possono però, dietro loro domanda, essere autorizzati dal ministro della guerra ad assumere la qualità di surrogato anche prima di aver compiuto il 18° anno di età, i giovani, che, a senso degli articoli 111 (ultimo alinea) e 116 della legge, possono essere arruolati come volontari a 17 anni compiuti, cioè quelli che aspirano all'ammissione nell'accademia e nella scuola militare, nei plotoni allievi ufficiali, e nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti, non che quelli che intendono a senso della lettera *c*) del § 276, assumere la qualità di volontario di un anno della quale è già rivestito il fratello surrogante.

§ 279. Quando la surrogazione avviene al distretto, è sufficiente pel surrogato l'idoneità fisica pel servizio militare in genere.

Quando la surrogazione avviene al corpo, cui è ascritto il surrogante, occorre che il proposto surrogato abbia l'idoneità pel corpo al quale appartiene il surrogante.

§ 280. Il Consiglio di amministrazione, al quale è presentata la domanda di surrogazione, si accerterà se il proposto surrogato sia munito di tutti i documenti prescritti e se abbia l'attitudine fisica richiesta a seconda dei casi specificati nel paragrafo precedente.

§ 281. Qualora il surrogato non avesse la statura o l'attitudine speciale pel corpo al quale è ascritto il fratello, ma fosse riconosciuto idoneo al servizio militare in genere, non sarà per ciò rifiutato, ma in questo caso la surrogazione verrà autorizzata dal ministro della guerra in altro corpo od in altra arma.

A tale effetto il comandante del corpo presso cui il proposto surrogato fu visitato ne riferirà al Ministro della guerra comunicandogli la dichiarazione dell'ufficiale medico che procedette alla visita, nella quale dovrà essere indicata l'arma o il corpo per cui il giovane presenta speciale attitudine.

§ 282. Accertatosi della attitudine del surrogato, il consiglio d'amministrazione ammetterà la surrogazione mediante una espressa deliberazione, conforme al modello n. 15 del catalogo, nella quale si dichiari che all'atto in cui il surrogato imprende l'arruolamento riunisce i requisiti voluti dalla legge.

§ 283. Verrà il surrogato ammesso all'arruolamento per ultimare nell'esercito permanente o nella milizia mobile la ferma e gli obblighi contratti dal fratello, salvo poi ad essere inscritto nel ruolo della sua classe di nascita, allorchè venga trasferito alla milizia territoriale.

Però se la surrogazione avviene nell'arma dei carabinieri reali il surrogato dovrà prestare almeno quattro anni di servizio sotto le armi quand'anche al surrogante restasse a compiere un tempo di servizio minore.

Se poi il surrogato fosse ammesso in un arma che avesse la ferma e gli obblighi di servizio differenti da quelli dell'arma cui era ascritto il surrogante, assumerà la ferma e gli obblighi di servizio dell'arma nella quale viene ammesso esso surrogato, tenendo sempre conto del servizio prestato dal surrogante.

Se il surrogato chiede l'ammissione come allievo nell'accademia o nella scuola militare, o come allievo ufficiale di complemento, o come allievo carabiniere (nel caso che il fratello surrogante non appartenesse all'arma dei carabinieri) dovrà assumere una nuova ferma senza tener conto del servizio prestato dal fratello.

§ 284. Quando la surrogazione del militare di 1ª categoria avviene nel tempo in cui il surrogante trovasi in congedo illimitato o poco prima di esservi inviato, il fratello surrogato deve ciò non ostante rimanere sotto le armi per tre mesi almeno, onde ricevervi la necessaria istruzione militare.

Al militare surrogante sarà rilasciata una dichiarazione di proscioglimento provvisorio dal servizio, conforme al modello n. 24 e sul di lui foglio matricolare, come in quello del fratello ammesso quale surrogato, sarà fatta l'analoga variazione.

§ 286. Il presidente del consiglio d'amministrazione del corpo parteciperà al prefetto od al sottoprefetto del circondario cui appartiene il surrogato la surrogazione avvenuta, onde ne avverta il sindaco del comune e provveda a suo tempo affinchè se ne faccia risultare sulle liste di leva e su quella d'estrazione colla seguente formola:

« *Ammesso quale surrogato del fratello* . . . . *nel* . . . . (*indicare il corpo*) *in data* . . . . . ».

§ 287. Il militare di 1ª categoria in congedo illimitato e tuttora ascritto all'esercito permanente, il quale chiede di farsi surrogare, dovrà trasmettere la domanda col foglio del congedo illimitato al co-

mandante del corpo a cui appartiene per mezzo del comandante del distretto.

Tanto la domanda del surrogante che i documenti prodotti dal surrogato saranno comunicati al consiglio d'amministrazione, il quale procederà nello stesso modo che per la surrogazione degli uomini sotto le armi.

§ 288. Il surrogante non potrà essere provvisto della dichiarazione di proscioglimento di cui al § 285 se non dopo l'arruolamento del surrogato.

Qualora egli, il surrogante, non sia presente, la dichiarazione di cui sopra gli verrà dal comandante del corpo trasmessa per mezzo del comandante del rispettivo distretto.

§ 289. I militari di 2ª categoria possono ugualmente farsi surrogare dopo il termine del secondo periodo della leva alla quale hanno preso parte, facendone domanda al comandante del rispettivo distretto militare e la loro surrogazione avrà luogo nei modi stabiliti dai paragrafi precedenti.

§ 290. Saranno annullate le surrogazioni posteriori all'arruolamento alle quali sia applicabile il disposto dai capoversi *c)* e *d)* del § 270

Saranno pure annullate per inabilità al servizio militare del surrogato, a senso del capoverso *b)* del § 270, quelle fra le surrogazioni avvenute presso i distretti militari e presso i corpi nelle quali il surrogante sia un inscritto di 1ª categoria della leva in corso.

§ 291. Come per le surrogazioni anteriori all'arruolamento di cui al § 271, il dichiarare la nullità delle surrogazioni posteriori all'arruolamento, spetta al ministro della guerra, il quale nel caso di annullamento ne dà partecipazione ai comandanti dei corpi e dei distretti, affinchè il surrogante venga precettato dal distretto a riassumere il suo obbligo verso il servizio militare nel termine perentorio di giorni trenta, decorso il quale, se non si presenterà, incorrerà nella diserzione e perchè riguardo ai surrogati sia applicato il disposto nel § 273.

Il ministro della guerra informa pure dell'avvenuto annullamento delle surrogazioni il prefetto od il sottoprefetto del circondario a cui appartiene il surrogato perchè siano fatte le occorrenti annotazioni sulle liste di leva e di estrazione di seguito a quelle operate a mente del § 286.

§ 292. I comandanti dei corpi, volta per volta che le surrogazioni avranno effetto, trasmetteranno al ministero della guerra, presso cui dovranno rimanere classificati e custoditi, tutti i documenti prodotti dai surrogati, avvertendo di unirvi il certificato medico della visita subita dal surrogato, la copia dei fogli matricolari del surrogante e del surrogato, la deliberazione di cui al § 282, ed ove ne sia il caso, l'autorizzazione del ministro della guerra.

I detti comandanti parteciperanno ai comandanti dei distretti le surrogazioni effettuate col trasmettere loro copia del foglio matricolare del surrogato, affinchè sui ruoli del distretto siano fatte le opportune aggiunte o variazioni tanto in ordine al surrogato che al surrogante.

Sezione quarta.

Surrogazioni per iscambio di categoria.

§ 293. Le surrogazioni per iscambio di categoria devono aver luogo presso l'amministrazione del corpo o del distretto a seconda dei casi determinati per le surrogazioni posteriori all'arruolamento.

Ove si tratti però di una surrogazione tra fratelli arruolati nella leva in corso, di cui l'uno nella 1ª e l'altro nella 3ª categoria, dovrà richiedersi l'autorizzazione del ministro della guerra.

Non può farsi la surrogazione tra fratelli arruolati nella stessa leva, l'uno nella 1ª, l'altro nella seconda categoria fino a che non sia terminato il secondo periodo della leva stessa.

§ 294. Il surrogato negli scambi di categoria deve produrre la copia dell'atto di nascita, dalla quale risulti che non abbia superato l'età di anni 26, l'attestazione di buona condotta (modello n. 23), il certificato penale, comprovante di non essere incorso in alcuna delle condanne penali di cui alla lettera *f)* del § 262, ed il foglio di congedo illimitato.

Il detto surrogato dovrà inoltre soddisfare alle condizioni volute dal § 279.

§ 295. Per le surrogazioni per iscambio di categoria sono applicabili le norme indicate per le surrogazioni posteriori all'arruolamento, esclusi i §§ 278, 285, 286, 288 e 290.

Però l'annullamento delle dette surrogazioni può aver luogo se avvenute in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

§ 296. Il militare di 1ª o di 3ª categoria, ammesso quale surrogato, subentra negli obblighi di servizio del surrogante, secondo il disposto dall'art. 109 della legge.

Il surrogante, se trasferito alla 2ª categoria, deve ultimare gli obblighi di servizio del surrogato nell'esercito permanente e nella milizia mobile, seguendo la sorte della classe alla quale viene ascritto per effetto della surrogazione.

Quando invece egli per effetto dello scambio di categoria debba passare immediatamente alla terza categoria, o quando siano trasferiti alla milizia territoriale gli uomini della seconda categoria alla quale è stato ascritto, egli ritorna a far parte della sua classe di nascita.

§ 297. A cura del comandante del corpo, il surrogante sarà inviato in congedo illimitato come militare di 2ª o di 3ª categoria nei modi stabiliti dal presente regolamento.

CAPO VIII.

Delle esclusioni dal servizio militare.

§ 298. Sono esclusi dal servizio militare, se ancora non arruolati, od espulsi dal regio esercito, se già arruolati i condannati ad una delle seguenti pene, per condanne riportate prima del 1° gennaio 1890:

1. I condannati per qualsiasi reato:

alla pena dei lavori forzati per applicazione del codice penale comune;

alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del codice penale toscano.

2. I condannati alla pena della reclusione o della relegazione per applicazione delle disposizioni del codice penale comune contenute:

nel libro 2°, titolo 1°, capo 1° e 2°, come colpevoli di reati contro la sicurezza interna od esterna dello Stato;

nel libro 2°, titolo 3°, capo 2°, sezione 1ª come colpevoli di reati di sottrazione commessi da pubblici ufficiali e depositari pubblici;

nel libro 2°, titolo 3°, capo 3°, sezione 7ª, come colpevoli di reati di rottura di sigilli in luoghi di pubblico deposito;

nel libro 2°, titolo 4°, come colpevoli di reati di falsa moneta, falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato e carte di pubblico credito equivalenti a moneta, e introduzione, spendizione od uso delle monete e carte medesime, di falsificazione di sigilli dello Stato, punzoni, bolli ed impronti; di falso in atti pubblici e scritture di commercio, scritture private, passaporti, fogli di via, certificati; di false testimonianze o perizie; di falso giuramento o calunnia;

nel libro 2°, titolo 7°, articoli 422, 424 e 425, come colpevoli del reato di eccitamento alla prostituzione ed alla corruzione di persone minorenni per opera degli ascendenti, tutori, curatori, od altre persone incaricate di sorvegliarne la condotta, o della moglie per opera del marito, e del reato di libidine contro natura;

nel libro 2°, titolo 8° capo 1°, come colpevoli di reato di associazione di malfattori;

nel libro 2°, titolo 9, capo 2°, art. 489 e 490, come colpevoli del reato di stupro violento;

nel libro 2°, titolo 10°, capo 2°, come colpevoli dei reati di grassazione, estorsione, rapina, furto, appropriazione indebita; d'incendio; saccheggio, sommersione di bastimenti, navi, ponti, mulini, battelli, distruzione di argini, dighe ed altri ripari da fiumi e torrenti; di rottura di strade ferrate; abbruciamento e distruzione volontaria di pubblici registri, atti o documenti, effetti di commercio o di banca; di saccheggio o guasto di mercanzie o di cose mobili, commessa con violenza ed in unione o bande di più persone.

3. I condannati alla pena della casa di forza da 3 a 10 anni inclusivi per applicazione delle disposizioni del codice penale toscano contenute:

nel libro 2°, titolo 1°, capo 1° e 2°, come colpevoli di delitto contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato;

nel libro 2°, titolo 3°, capo 3°, B, art. 169 e 191, come colpevoli di delitto di peculato o di sottrazioni di lavori affidati alla posta, commesso da pubblici ufficiali;

nel libro 2°, titolo 3°, capo 1° 2° e 4°, art. 261, 262 e 263, e capo 5°, come colpevoli di delitti di falsa moneta, contraffazione di carta pubblica di credito, introduzione o spendizione della moneta falsa della carta contraffatta; di falsità istrumentale; della contraffazione delle impronte di una pubblica autorità o di un pubblico ufficio, e di falsa testimonianza o perizia;

nel libro 2°, titolo 6°, capo 2°, art. 300, come colpevoli di delitto di lenocinio;

nel libro 2°, titolo 6°, capo 1°, art. 230 e 231, come colpevoli di delitto di violenza carnale;

nel libro 2°, titolo 8°, sezione 1ª, capo 1°, come colpevoli di delitto di furto;

nel libro 2°, titolo 8°, sezione 2ª, capo 1° e 3°, come colpevoli di delitto d'incendio, sommersione od inondazione, o di danneggiamento alle strade ferrate.

§ 299. Per i condannati ad una pena per sentenza posteriore al 1° gennaio 1890, si avranno presenti le disposizioni del nuovo Codice penale corrispondenti a quelle dei Codici penali aboliti, giusta le norme del R. D. 1° decembre 1889, n. 6509.

§ 300. Le sentenze di condanna contumaciali non possono dar luogo all'esclusione dal servizio militare, se non per decisione del ministro della guerra.

§ 301. I sindaci si procureranno, rivolgendosi all'uopo ai procuratori generali del Re, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate dai tribunali del regno contro gl'inscritti che non abbiano ancora concorso alla leva e che si trovino in alcuno dei casi di esclusione di cui al § 298.

Qualora sia a loro notizia che taluno di cotesti inscritti sia stato condannato all'estero, ne informeranno il ministro della guerra per mezzo del rispettivo prefetto o sottoprefetto, somministrandogli tutte le indicazioni necessarie, affinchè il ministro stesso possa procurarsi le relative sentenze e decidere in merito a norma del disposto nell'articolo 3 della legge.

§ 302. Gli estratti delle sentenze di condanna, che i sindaci si saranno procurati in conformità a quanto è prescritto nel precedente paragrafo, dovranno dai medesimi essere trasmessi al prefetto o sottoprefetto del circondario, affinchè in occasione dell'esame definitivo degli inscritti, cui tali documenti si riferiscono, possa il consiglio di leva prendere a loro riguardo l'opportuna decisione.

CAPO IX.

DELLE DECISIONI DI RIFORMA E DI RIMANDO PER RIVEDIBILITÀ DA PRONUNCIARSI DAI CONSIGLI DI LEVA

§ 303. Tutti gl'inscritti nell'atto che si presentano al consiglio di leva dovranno, secondo la progressione del numero sulle liste di estrazione, esser visitati da un medico in un luogo appartato, alla presenza del consiglio e dell'ufficiale dei carabinieri reali.

Il presidente del consiglio dovrà concedere l'ingresso nel luogo della visita ai sindaci dei comuni, ai padri o tutori degl'inscritti e ad ogni altro che contrastasse la sussistenza delle allegate infermità.

§ 304. La visita di cui al paragrafo precedente sarà fatta da ufficiali medici, o in loro mancanza da medici civili, scelti secondo le norme stabilite dal § 137.

§ 305. Il perito sanitario è incaricato di riconoscere e definire l'indole e l'entità non solo delle infermità e delle imperfezioni addotte dagli inscritti, ma eziandio di ogni altra qualsiasi da cui i medesimi si trovassero affetti.

Ogni membro del consiglio si asterrà dal far presentire la propria opinione sulle allegate infermità.

§ 306. Il perito sanitario farà conoscere verbalmente al consiglio di leva, senza restrizione alcuna, il suo parere sulle infermità reali e simulate, gravi o leggere, incurabili o di presunta guarigione. Questo parere sarà ragionato e tale che il consiglio possa formarsi un giusto criterio sulla idoneità, o non, al militare servizio degl'inscritti visitati.

§ 307. Il parere del perito sanitario non vincola il consiglio di leva il quale deve pronunziare la sua decisione secondo la propria convinzione.

§ 308. Quando il perito che assiste alla seduta sia un medico civile, il presidente sulla domanda degli altri membri del consiglio od anche di un solo di essi, dovrà sceglierne un altro per la seduta susseguente.

§ 309. Presso ogni prefettura e sottoprefettura e sotto la responsabilità del commissario di leva sarà tenuto un apposito registro in cui verrà presa nota delle sedute nelle quali i medici non appartenenti all'esercito hanno assistito.

Questo registro dovrà essere conforme al modello n. 25.

§ 310. Le competenze degli ufficiali medici delegati alla leva, qualora essi vi abbiano diritto, sono determinate dai regolamenti militari.

§ 311. Al medico civile chiamato come perito innanzi ai consigli di leva, sarà corrisposta per ogni seduta ordinaria l'indennità di L. 10; per ogni seduta straordinaria dei consigli stessi di lire 6.

Qualora poi per assistere alle sedute abbia egli dovuto trasferirsi in un comune diverso da quello della sua ordinaria residenza, gli sarà inoltre accordato il rimborso del trasporto personale sulla ferrovia (o tramvia) con biglietto di 1ª classe, se la trasferta si effettua in luoghi ove siavi servizio ferroviario o gli sarà corrisposta una indennità di cent. 40 per ogni chilometro di strada percorsa nell'andata e nel ritorno, se il viaggio deve compiersi in luoghi non attraversati da ferrovia.

§ 312. Il pagamento delle indennità come sopra stabilite per le assistenze prestate dai medici civili sarà fatto dai comandanti dei distretti militari.

§ 313. Le dette indennità saranno pagate in base ad una dichiarazione del prefetto o sottoprefetto desunta dal registro di cui al § 309 e contenente le varie indicazioni necessarie per determinare la somma che spetta a ciascun medico.

§ 314. Nell'esame dovranno i periti sanitari avere riguardo alla ripugnanza o al pudore degl'inscritti, ed usare nella visita quei modi che non offendano la decenza, evitando sovratutto le osservazioni atte a produrre in essi un sentimento di sconforto.

§ 315. Le malattie fisiche ed intellettuali, le imperfezioni ed i difetti che possono dar luogo alla riforma degli inscritti di leva nel primo esame, nella visita innanzi ai consigli di leva e nelle rassegne speciali, e quindi fino al termine del secondo periodo della leva sono descritte negli elenchi *A* e *B* annessi al presente regolamento.

§ 316. Le infermità e i difetti fisici mentovati nei predetti elenchi daranno luogo alla immediata riforma od alla dichiarazione di rivedibilità, tranne nei casi speciali, in cui è stabilito o fosse ritenuto opportuno di sottoporre l'inscritto ad esperimento in uno spedale militare.

§ 317. Sorgendo sospetto sulla esistenza delle infermità allegate da qualche inscritto, il consiglio consulterà pubblicamente gli astanti onde conoscere, occorrendo, la loro opinione.

§ 318. Le attestazioni mediche ed i documenti prodotti dagli inscritti per comprovare l'esistenza delle loro infermità non debbono essere, se non con la massima riserva, presi in considerazione dal consiglio

§ 319. Il parere dei periti sanitari su ciascun inscritto dovrà da essi essere inserito nell'apposita colonna del registro sommario delle decisioni del consiglio di leva apponendovi volta per volta la loro firma.

Quando opinino per la idoneità, l'accenneranno inscrivendo nella colonna la parola *idoneo*.

Quando invece opinino per la rivedibilità o per la inabilità, faranno susseguire alla parola *rivedibile* o *inabile* l'indicazione della malattia o del difetto dell'inscritto, citando l'articolo del relativo elenco o della legge.

§ 320. Qualora gl'inscritti alleghino infermità di facile simulazione, come sarebbero la balbuzie, la privazione della voce, la mutolezza, la

paralisi della lingua, la sordità, la rigidezza di un membro, l'epilessia o simili dovranno presentare un atto di notorietà, rilasciato dal sindaco, sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, le quali dovranno sottoscrivere all'atto in presenza del sindaco stesso o prima della firma di lui.

Questi atti di notorietà non possono essere accettati, nè accettabili giuridicamente in qualsiasi caso come un vero e proprio giudizio di inabilità di un inscritto, spettando sempre al consiglio di leva il decidere sulla fisica condizione dell'inscritto stesso.

Ad ogni modo il consiglio prima di prendere la sua decisione, dovrà far sottoporre l'inscritto ad esperimento presso un ospedale militare, al quale sarà data cognizione degli atti di notorietà presentati al consiglio e delle informazioni che fossero state raccolte sul conto dell'inscritto.

§ 321. Quando un inscritto faccia constare in modo non dubbio della impossibilità fisica in cui si trova, per causa di malattia, di presentarsi personalmente nel giorno stabilito pel suo esame definitivo ed arruolamento innanzi al consiglio di leva, dovrà essere rimandato ad una delle ultime sedute della sessione, e perdurando nella malattia dovrà essere rimandato alla prossima ventura leva, od anche alla successiva se il bisogno lo richiedesse, fino a che sia in grado di presentarsi ed ottenere quindi la riforma, se non idoneo, ovvero se abile essere sottoposto all'arruolamento.

§ 322. Ove occorra verificare la facoltà visiva di un inscritto, dovrà esser fatto uso delle lenti che sono gratuitamente somministrate dall'amministrazione militare.

§ 323. Niuno inscritto può essere assoggettato ad operazione cruenta col fine di renderlo idoneo al servizio militare senza che egli stesso vi acconsenta.

§ 324. Gl'inscritti che allegano deficienza di statura devono essere colla massima diligenza misurati.

Nei casi dubbi, o ad evitare gli inganni, quando gl'inscritti visitati non presentano una deficienza di statura maggiore di un centimetro, dovranno essere distesi a terra e misurati supini.

Però essendo provato dall'esperienza che l'uomo disteso supino aumenta dalla sua naturale statura, i consigli di leva avvertiranno che gl'inscritti misurati in tal guisa devono eccedere per lo meno di un centimetro la statura stabilita, senza di che saranno riformati o rimandati ad altra leva a seconda dei casi.

§ 325. Per la misura della statura degli inscritti e della periferia del torace, dovrà esser fatto uso dell'apposita misura metrica e del nastro metrico che sono forniti gratuitamente dall'amministrazione militare.

Tanto la misura metrica che il nastro metrico debbono essere sottoposti alle verificazioni periodiche governative, per cura degli uffici delle prefetture o delle sottoprefetture.

§ 326. Non verranno riformati gl'inscritti giudicati inabili per debolezza di costituzione, ma saranno rinviati alla prima ventura leva.

Gli inscritti affetti da infermità presunte sanabili saranno pure rimandati alla prima ventura leva, salvo che le infermità possano ritenersi sanabili in breve spazio di tempo; in questo caso saranno mandati alle sedute suppletive della sessione e da questa, ove non risultino ristabiliti in salute, alla ventura leva.

§ 327. Gl'inscritti di cui al paragrafo precedente se nella leva alla quale furono rimandati risulteranno ancora deboli di costituzione od affetti da infermità presunte sanabili, saranno rimandati alla leva successiva, e qualora in quel tempo non abbiano acquistata la necessaria energia fisica o non siano compiutamente e stabilmente risanati, saranno riformati.

§ 328. Gli omessi, i renitenti ed i rimandati per qualunque causa potranno essere mandati rivedibili alla ventura leva, a senso degli articoli 78 e 80 della legge, soltanto nel caso in cui per età appartengano alla classe di leva immediatamente precedente a quella alla quale concorrono.

§ 329. Qualora un inscritto presentasse deformità nei diti dei piedi o delle mani, ma non in grado tale da poter essere riformato giusta l'elenco *B* delle infermità esimenti dal servizio militare, il consiglio di leva, mentre lo dichiarerà idoneo, prenderà nota dell'osservata imperfezione nel registro sommario delle decisioni del consiglio, ed altrettanto farà l'ufficiale delegato sull'elenco modello n. 12 per norma del comandante del distretto nel procedere alla sua assegnazione ad un corpo.

§ 330. Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione e nei casi di fondato sospetto che sia stata simulata o procurata ad arte, il consiglio di leva dovrà mandare l'inscritto in osservazione presso lo spedale militare.

§ 331. Nel caso in cui gli inscritti siano inviati in osservazione allo spedale militare, uno degli ufficiali delegati, con il concorso del perito, stenderà una circostanziata relazione della visita e delle osservazioni fatte dal consiglio, e questa relazione, approvata dal consiglio stesso, sarà trasmessa al direttore dello spedale presso cui l'inscritto dovrà essere assoggettato ad esperimento.

§ 332. Il direttore dello spedale militare, nello assoggettare ad esperimento l'iscritto di cui ai paragrafi precedenti, terrà conto delle osservazioni fatte nella visita del consiglio di leva, disporrà quelle verificazioni che crederà convenienti, e lo farà oggetto di accurata e continua sorveglianza, interdicendogli, quando occorra, ogni comunicazione sì diretta che indiretta colle persone estranee allo stabilimento

§ 333. Al termine dello sperimento medico il direttore dello spedale militare ne farà conoscere l'esito al consiglio di leva, mediante apposita relazione nella quale esprimerà nettamente il suo parere sulla idoneità o non del giovine al servizio militare.

Tenuto presente il suddetto parere, il consiglio di leva, senza che occorra di procedere a nuova visita dell'inscritto, pronuncierà la sua decisione sulla idoneità, rivedibilità od inabilità dell'inscritto medesimo al servizio militare.

§ 334. Gli inscritti che nel giorno stabilito per la chiusura della sessione della leva si trovino ancora in osservazione presso un ospedale militare dovranno essere mandati alla ventura leva, se appartenenti per età alla leva chiamata od a quella precedente.

Lo appartenenti a due o più leve precedenti dovranno senz'altro essere riformati, avendo così per essi immediatamente termine l'osservazione.

§ 335. L'inscritto inviato in osservazione in uno spedale militare, sarà munito, per cura dell'ufficiale delegato in 1° alla leva, di foglio di viaggio, nel quale dovranno essere indicati i contrassegni personali di esso inscritto, e sarà, occorrendo, provvisto d'indennità di trasferta e di trasporto, per l'andata e pel ritorno, secondo le disposizioni sugli assegni militari.

Riceverà trattamento pari a quello dei soldati ricoverati negli stessi stabilimenti.

Occorrendo d'inviare in osservazione in un ospedale militare un inscritto che a giudizio del consiglio di leva non possa recarvisi da sè solo, la persona incaricata di accompagnarvelo sarà essa pure provvista di indennità di trasferta e di trasporto.

§ 336. Il consiglio di leva non può sospendere le sue decisioni in ordine agli inscritti, ma deve subito pronunciare il suo giudizio di idoneità, di rivedibilità o di riforma, a meno che si tratti di infermità per le quali creda di deliberare l'invio dei medesimi in osservazione in uno spedale militare.

§ 337. Il consiglio di leva allorquando nel visitare un inscritto lo riconosca affetto da una infermità od imperfezione che ha motivo di ritenere procurata ad arte, sia che giudichi l'inscritto medesimo abile, sia che lo giudichi non abile al servizio militare, sospenderà ogni decisione sul di lui conto, determinando che venga dal prefetto o dal sottoprefetto denunciato al procuratore del Re nel modo indicato dal § 601.

La sorte del predetto inscritto nella leva sarà regolata, a seconda dei casi, giusta le prescrizioni contenute nei §§ 602 e 603.

§ 338. L'inscritto che precedentemente al suo concorso alla leva contrasse volontario arruolamento, ed ottenne quindi il congedo in seguito a rassegna di rimando, non sarà dal consiglio di leva solo per ciò riformato, a meno che sia anche da esso giudicato non idoneo ad intraprendere di nuovo l'arruolamento.

§ 339. A tutti gli inscritti che dai consigli di leva furono giudicati inabili al servizio militare sarà rilasciata, seduta stante, una dichiarazione di riforma conforme al modello n. 26, in cui sia espresso il motivo della loro inabilità.

Questo motivo dovrà dal presidente del consiglio essere fatto noto all'adunanza perchè gli altri inscritti e chiunque si creda interessato possano fare, occorrendo, le loro rimostranze ed osservazioni, le quali determineranno il consiglio di leva, a seconda dei casi, a promuovere dagli astanti gli schiarimenti opportuni intorno allo stato dell'inscritto sottoposto all'esame.

§ 340. La riforma degli inscritti non è irrevocabile ed è riservata al ministro della guerra la facoltà di sottoporli nuovamente a visita rimandandoli, muniti dei mezzi di viaggio, innanzi ad altro consiglio di leva entro il periodo di due anni dal giorno in cui la riforma stessa fu pronunziata.

Nel caso che l'inscritto riformato dopo essere stato regolarmente precettato nella forma e nei modi previsti dal § 155, non si presenti alla nuova visita davanti al consiglio di leva delegato dal ministro della guerra, sarà dal consiglio stesso dichiarato renitente.

§ 341. Il consiglio di leva delegato per la visita di cui al paragrafo precedente non deve soltanto limitarsi a vedere se sussista tuttora il difetto o la infermità che provocò la riforma, ma procederà ad una visita generale, avvalendosi, ove lo creda necessario, anche della facoltà d'inviare l'individuo in osservazione all'ospedale. Pronunzierà quindi la sua decisione, che potrà essere, a seconda dei casi, di abilità, o di riforma non solo, ma anche di rivedibilità, ove si tratti di inscritto appartenente a classe per la quale non sia esaurito il periodo della rivedibilità.

§ 342. L'individuo dichiarato abile sarà arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo che gli spetta per ragione del numero, ed anche in 3ª categoria se ne aveva perfetto il titolo al tempo della leva della sua classe o lo ha acquistato successivamente; però il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria deve essere riconosciuto dal consiglio di leva del circondario in cui concorse alla leva.

§ 343. L'inscritto arruolato in 1ª categoria per applicazione dell'art. 85 della legge deve essere avviato sotto le armi e sarà computato, a senso del § 206, nel contingente della leva durante la quale viene arruolato, se l'arruolamento segue durante il primo periodo, o di quella successiva, se il suo arruolamento ha luogo durante il secondo periodo.

§ 344. Il ministro della guerra può altresì disporre che gli inscritti ed i capilista mandati alla leva successiva come rivedibili siano sottoposti a nuova visita così nel primo, che nel secondo periodo della leva alla quale hanno concorso e tanto innanzi al proprio consiglio di leva, quanto ad altro delegato da esso ministro, muniti ove occorra, dei mezzi di viaggio.

§ 345. Nel caso che il rivedibile stato, a mente del precedente paragrafo, richiamato a visita, pur avendo ricevuto il relativo precetto, non si presenti alla nuova visita sarà dal consiglio di leva dichiarato renitente.

§ 346. I rivedibili richiamati a nuova visita e dichiarati abili saranno arruolati nella 1ª o nella 2ª categoria, che ad essi spetta per ragione del numero, ed anche in 3ª categoria se comproveranno avervi diritto. Però, ove siano stati rivisitati da un consiglio di leva diverso da quello del circondario in cui hanno concorso alla leva, il loro diritto all'assegnazione alla 3ª categoria deve essere riconosciuto da quest'ultimo, come è stabilito nel § 342.

§ 347. I rivedibili richiamati a nuova visita, che non siano riconosciuti idonei al servizio militare non devono essere riformati, ma continueranno a restare nella posizione di mandati rivedibili alla leva successiva a quella a cui hanno concorso.

CAPO X.

Delle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnazioni alla 3ª categoria.

Sezione prima.

Diritti all'assegnazione alla 3ª categoria. — Modi e requisiti per farli valere. — Norme generali da seguirsi nello statuire sui diritti stessi.

§ 348. Hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione degli articoli 86, 87 ed 88 della legge, gli inscritti che nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale concorrono si trovano in alcuna delle condizioni definite nei detti articoli, tenuto conto delle eccezioni e condizioni delle quali negli articoli successivi.

Nel caso di inscritti che ripetono l'assegnazione alla 3ª categoria per l'applicazione del N. 14 dell'art. 86 o per applicazione dell'art. 87 in dipendenza del servizio di 1ª categoria cui risultasse già ascritto un fratello concorrente alla leva sulla stessa loro classe, o dell'arruolamento dello stesso nella detta categoria, i consigli di leva, nello statuire sul diritto all'assegnazione alla 3ª categoria dei detti inscritti, si atterranno alle norme stabilite nel § 410 e nei seguenti

§ 349. L'inscritto che posteriormente al giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale concorre fosse venuto a trovarsi in alcuno dei casi previsti dalla legge per aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria in conseguenza di una modificazione sopraggiunta nello stato di famiglia della natura di quelle specificate dall'art. 96 della legge, non potrà esperire il suo titolo presso il consiglio di leva e dovrà quindi essere arruolato nella categoria che gli spetta per la sorte del numero, ma avrà il diritto di ottenere il passaggio alla 3ª categoria in applicazione del detto articolo 96 facendone domanda al ministero della guerra.

In questo caso il prefetto o il sottoprefetto trasmetterà immediatamente al ministero della guerra, colla domanda dell'inscritto, i documenti stati presentati al consiglio di leva.

§ 350. I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria devono essere esposti e comprovati, di regola, nel giorno in cui l'inscritto viene dichiarato abile al servizio militare.

Però l'inscritto che non invoca e comprova il suo diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnazione alla 3ª categoria nel giorno del suo arruolamento, può tuttavia invocarlo e comprovarlo avanti al consiglio di leva fino al giorno stabilito per la chiusura della sessione della leva alla quale concorre, nel qual caso il prefetto o il sottoprefetto convocherà, ove occorra, il consiglio di leva per statuire sulla di lui sorte.

Pronunziata che sia dal consiglio l'assegnazione alla 3ª categoria, l'ufficiale delegato in primo provvederà a norma del § 191.

§ 351. Ricevuto che abbia la partecipazione della decisione di cui nel paragrafo precedente, il comandante del distretto provvederà a mezzo del sindaco, a che sia scambiato all'inscritto il foglio provvisorio di congedo illimitato (modello n. 13) di cui è in possesso con quello speciale alla 3ª categoria cui fu successivamente assegnato.

§ 352. I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria devono invocarsi e comprovarsi, a seconda dei casi, coi documenti o colle attestazioni di cui si fa menzione in altri paragrafi e che sono riassunti nella tabella che fa seguito al presente capo.

Il consiglio di leva ha però la facoltà di chiedere altri documenti oltre quelli suaccennati.

Quelle fra le dette attestazioni e quelli fra i detti documenti che saranno stati rilasciati dai regi agenti diplomatici o consolari, non potranno essere riguardati come valevoli se non saranno stati legalizzati dal ministero degli affari esteri.

Tutti i documenti preindicati sono esenti da tassa di bollo e devono essere dalle autorità competenti scritti o rilasciati su carta libera.

§ 353. L'assegnazione alla 3ª categoria pei titoli contenuti nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 86 della legge deve essere chiesta dal membro della famiglia, a favore del quale è dalla legge accordata, con l'atto modello n. 27.

Laddove l'inscritto non potesse procurarsi l'atto di richiesta modello n. 27 perchè il membro della famiglia a cui spetta di farlo è di ignota dimora, potrà egualmente conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria se, supponendo morto il detto membro della famiglia, gli competesse lo stesso beneficio per un altro titolo.

In tale caso l'atto di richiesta di cui sopra dovrà essere firmato

da quel membro della famiglia a favore del quale si verificherebbe l'altro titolo,

A comprovare che il membro della famiglia cui spetterebbe di firmare l'atto di richiesta è d'ignota dimora occorre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, sulle dichiarazioni di tre persone infosmate e degne di fede, le quali dovranno sottoscrivere all'atto, in presenza del sindaco, e prima della firma di lui.

§ 354. L'assegnazione alla 3ª categoria pei titoli contenuti nei numeri 10, 11, 12 e 13 del citato articolo 86 deve essere domandata dal tutore legale degli orfani o delle orfane minorenni, ed in mancanza del tutore, da tre prossimiori parenti degli stessi con l'atto di richiesta modello n. 28.

Se gli orfani e le orfane sono maggiorenni, la richiesta deve essere fatta da uno di essi.

§ 355. L'assegnazione alla 3ª categoria pei titoli contenuti nel n, 14 dell'art. 86 e negli articoli 87 e 88 della legge, dev'essere chiesta dall'inscritto stesso cui compete.

Non occorre per tale domanda alcun atto scritto, salvo che l'inscritto si trovi all'estero e chieda l'arruolamento e l'assegnazione alla 3ª categoria per procura, nel quale caso la richiesta è specificata nell'atto di procura modello n. 17.

§ 356. Gli atti di richiesta modelli n. 27 e 28 dei quali nei §§ 353 e 354 possono essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste di leva sussiste l'inscrizione, o da quello del comune dell'attuale residenza del richiedente, o da qualunque altro pubblico ufficiale.

Se il richiedente è dimorante all'estero, i detti atti possono essere redatti sia presso la competente regia autorità consolare, sia presso un pubblico notaio, sia infine presso l'autorità municipale del luogo ove dimora il richiedente.

In questi ultimi due casi non potranno però i detti atti essere tenuti validi se non saranno stati vistati e tradotti in lingua italiana per cura della competente autorità consolare.

I detti documenti sono validi qualunque s'a il tempo in cui furono rilasciati.

§ 357. I documenti aventi per oggetto di comprovare il titolo costituente il diritto all'assegnazione alla terza categoria non potranno in genere essere riguardati dal consiglio di leva come valevoli al detto scopo, se non siano redatti in conformità dei prescritti modelli e se la data sotto la quale furono rilasciati sia anteriore al giorno, nel quale doveva essere acquisito e perfetto il diritto stesso.

In quelli fra i detti documenti che saranno stati rilasciati posteriormente al detto giorno, ad eccezione delle situazioni di famiglia, dovrà risultare che la circostanza che si vuole comprovare sussisteva perfetta fino dal giorno stesso.

I documenti poi che avessero per oggetto di provare un fatto certo ed invariabile, come la nascita o la morte, di alcuno dei membri della famiglia dell'inscritto, potranno essere ritenuti valevoli qualunque sia la data sotto la quale saranno stati rilasciati.

§ 358. Gli atti dello stato civile omessi od inesatti non potranno rienersi suppliti o rettificati se non mediante sentenze pronunciate dal tribunale civile competente nei modi prescritti dal codice civile.

§ 359. Ogni qual volta venga riconosciuta la mancanza, l'irregolarità o l'inesattezza di qualche documento, di qualunque natura questo sia, i consigli di leva si asterranno di pronunciare in merito alla invocata esenzione, e mentre procederanno all'arruolamento degli inscritti li avvertiranno della necessità di iniziare subito le pratiche occorrenti per procurarsi i documenti mancanti e le rettificazioni necessarie, allo scopo di poter comprovare regolarmente il loro diritto all'assegnazione alla 3ª categoria prima della chiusura della sessione.

§ 360 I documenti o certificati rilasciati dai sindaci saranno firmati dal richiedente, il quale unitamente ai testimoni o dichiaranti si renderà mallevadore della verità delle circostanze in essi documenti espresse.

Qualora i detti individui fossero illetterati, basterà che il documento sia da essi sottosegnato, purchè risulti da apposita nota siffatta circostanza.

Quando il documento debba essere firmato da tre padri di inscritti della stessa leva e non sia possibile di ciò effettuare per mancanza dei detti testimoni, basterà che il detto documento sia firmato da tre testimoni noti, idonei e padri di famiglia e, per quanto è possibile, prossimiori congiunti d'inscritti della leva stessa e dello stesso mandamento.

§ 361. Si asterranno i sindaci dal vidimare o rilasciare i certificati di loro competenza a persone ad essi sconosciute, a meno che intervenga la dichiarazione di testimoni notoriamente probi, i quali rispondano dell'identità del richiedente.

§ 362. Sulla richiesta degli inscritti o loro rappresentanti dovranno i sindaci rivolgersi direttamente alle autorità, sia del regno che estero, cui spetti di spedire gli opportuni certificati, perchè questi siano prontamente rilasciati o trasmessi.

§ 363. I sindaci porranno ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse degli inscritti siano redatti e provveduti con la massima precisione e sollecitudine, e ciò onde questi possano provare, occorrendo, in modo regolare e perfetto i loro diritti all'assegnazione alla 3ª categoria fin dal giorno in cui saranno chiamati davanti al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento.

I documenti stati rilasciati dai sindaci e quelli che essi si saranno procurati, dovranno essere dai sindaci medesimi raccolti in fascicoli, divisi per ciascuno degli inscritti ai quali si riferiscono, e poscia tramessi al presidente del consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti stessi.

Ad ogni modo però gl'inscritti dovranno far presente al consiglio di leva il loro diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Ove l'inscritto ne faccia richiesta, il sindaco dovrà far consegna al medesimo dei documenti che lo riguardano, onde possa da se stesso presentarli al consiglio di leva.

§ 364. La situazione di famiglia, essendo il principale documento sul quale si fonda la prova del diritto all'assegnazione alla 3ª categoria degli inscritti, è necessario che venga redatta colla massima precisione, fedeltà e chiarezza.

Essa dovrà essere compilata su di un foglio da staccarsi da un registro madre-figlia modello n. 29.

Questo documento dovrà comprendere per ordine di data di nascita tutti indistintamente gli individui della famiglia d'origine dell'inscritto, non esclusi i di lui fratelli religiosi anche professi, gli ammogliati, i separati dalla casa paterna, i fratelli e le sorelle uterini, non che le sorelle maritate; e di ciascuno si dovrà indicare la data di nascita, ed, ove ne sia il caso, anche quella della morte.

Vi dovranno essere indicati altresì, ove occorra, i patrigni o le matrigne degl'inscritti.

Qualora trattisi di assegnazioni alla 3ª categoria da chiedersi pei titoli di cui ai numeri 6, 7, 8 o 9, dell'art. 86 della legge, si dovranno indicare nella situazione di famiglia l'avo o l'ava paterni o materni dell'inscritto, a seconda dei casi, nonchè i costoro figli e figlie, e se questi ultimi sono ammogliati o maritate, anche i loro figli maschi.

§ 365. L'indicazione nella situazione di famiglia della nascita o della morte dei congiunti dell'inscritto non è necessario che sia convalidata innanzi al consiglio di leva colla produzione delle copie dei relativi atti di nascita o di morte.

Questi documenti devono però prodursi a riguardo di quel membro della famiglia dalla cui età o dalla cui morte direttamente dipende il diritto invocato.

§ 366. La situazione di famiglia deve essere rilasciata dal sindaco del comune nelle cui liste di leva l'inscritto trovasi compreso, sopra richiesta di questi o di qualsiasi altro membro della sua famiglia.

Laddove nel suindicato comune non si possa procedere alla redazione della situazione di famiglia per mancanza dei tre testimoni richiesti, tale documento dovrà essere redatto presso il sindaco del comune in cui l'inscritto risiede ed è conosciuto.

In questo caso però la predetta situazione di famiglia dovrà essere corredata delle copie degli atti di nascita, ed, ove ne sia il caso anche degli atti di morte dei membri della famiglia dell'inscritto.

§ 367. Non ostante il disposto nel paragrafo precedente la situazione di famiglia potrà essere rilasciata dalla regia autorità consolare

a) quando ambidue i genitori dell'inscritto risiedano all'estero;

b) quando ambidue i detti genitori siano morti all'estero;

c) quando la madre sia defunta ed il padre risieda all'estero;

d) quando il padre sia defunto e la madre risieda all'estero;

e) in tutte quegli altri casi nei quali può essere avverato un aumento della famiglia all'estero.

§ 368. I sindaci e le regie autorità consolari non potranno rifiutare la situazione di famiglia ai richiedenti quand'anche ritenessero infondato il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria dell'inscritto.

§ 369. Gli inscritti che non siano figli legittimi, oppure figli naturali legalmente riconosciuti o legittimati, non possono invocare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

§ 370. E' considerato come legittimo il figlio concepito in costanza di matrimonio contratto in buona fede, sebbene dichiarato nullo di poi, ed anche il figlio nato prima di esso matrimonio, purchè riconosciuto prima dell'annullamento.

§ 371. Sorgendo contestazioni sulla legittimità dell'inscritto rispetto ai genitori od agli avi, il consiglio di leva prima di statuire in merito all'assegnazione alla 3ª categoria dello stesso, potrà pretendere che sia prodotta la copia dell'atto di nascita dell'inscritto, non chè la copia dell'atto di matrimonio seguito fra i di lui genitori o fra i di lui avi.

§ 372. I diritti dei figli naturali legalmente riconosciuti, agli effetti della legge sul reclutamento non datano che dal dì del riconoscimento.

§ 373. I figli naturali legalmente riconosciuti possono aspirare alla assegnazione alla 3ª categoria allora soltanto che risultino nelle condizioni dei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 86 della legge.

§ 374. I consigli di leva riterranno la qualità di figlio naturale riconosciuto quando essa risulti provata ai termini di legge e non consti che il figlio fosse in alcuna delle condizioni prevedute dall'art. 180 del codice civile, salvo agli aventi interesse il ricorso ai tribunali.

§ 375. I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria soltanto nella loro famiglia d'origine e non mai in quella dell'adottante.

§ 376. Nello stabilire sul diritto degli inscritti all'assegnazione alla 3ª categoria, i fratelli e le sorelle uterini sono considerati come appartenenti a diverse famiglie.

Qualora la madre risultasse vedova, al maggiore di età spetta la assegnazione alla 3ª categoria nella qualità di primogenito di vedova.

§ 377. Per l'applicazione dell'art. 86 della legge i fratelli e le sorelle consanguinei sono considerati quali appartenenti ad una sola famiglia, meno però nel caso che sia morto il padre e sia vivente la ultima moglie di lui, la quale coi propri figli forma una famiglia distinta e separata, di modo he in questo caso spetta l'assegnazione alla 3ª categoria all'unico o primogenito della madre vedova, mentre al primogenito od unico, o maggior nato, od ultimo nato degli altri figli del detto defunto spetta l'assegnazione alla 3ª categoria pei titoli di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13 dell'art. 86.

Per l'applicazione degli art. 87 ed 88 della legge i fratelli consanguinei sono considerati quali facenti parte di una sola famiglia fatta eccezione soltanto nel caso che sia vivente e sia tuttora vedova la madre dell'inscritto e che l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria derivi da un fratello germano dell'inscritto, nel qual caso questi coi suoi fratelli germani si intenderanno formare una famiglia distinta da quella dei fratelli consanguinei. In questo caso non saranno dedotte a carico dell'inscritto le esenzioni godute dai fratelli consanguinei.

§ 378. La vedova rimaritata cessa di appartenere alla famiglia del precedente marito, salvo che sia divenuta nuovamente vedova, nel qual caso forma una famiglia sola con tutti i suoi figli.

§ 379. Gli articoli 93 e 94 della legge determinano in quali casi i membri della famiglia degli inscritti possono essere considerati in modo permanente o temporaneo come non esistenti nella detta famiglia e ciò all'effetto di stabilire sul diritto degli inscritti stessi all'assegnazione alla 3ª categoria.

Non sono da considerarsi come membri della famiglia degli inscritti nè il patrigno, nè la matrigna, epperò a questi non potrà essere applicato il disposto dei detti articoli.

§ 380. Le circostanze che inducono a non doversi computare in famiglia i membri della medesima che si allegano affetti da alcuna delle infermità od imperfezioni enunciate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93 della legge devono anzitutto risultare da un certificato conforme, a seconda dei casi, al modello n. 30 od al modello n. 31.

Prima però di considerarli come non esistenti in famiglia, i consigli di leva dovranno sempre chiamarli alla loro presenza, ponendosi così in grado di formarsi un giusto criterio sulla loro fisica condizione.

§ 381. Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, il consiglio di leva potrà mandare i membri della famiglia degli inscritti in osservazione presso l'ospedale militare più vicino, ed in questo caso saranno osservate le norme prescritte dal § 331 per gli inscritti che si trovano nel caso analogo.

§ 382. I consigli di leva possono procedere alla visita di alcuno dei membri della famiglia dell'inscritto nel luogo del loro domicilio, soltanto però nel caso che il titolo all'assegnazione alla 3ª categoria dipenda dall'assoluta inabilità a lavoro proficuo del suaccennato individuo, e non sia questi in grado di trasferirsi davanti al consiglio di leva.

Questo provvedimento dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

a) che loro consti effettivamente della impossibilità di cotesti individui a muovere dal luogo di loro dimora;

b) che siffatto provvedimento venga espressamente richiesto dall'inscritto o dai suoi congiunti interessati;

c) che tutte le spese occorrenti pel trasferimento di tutto o di parte del consiglio che dovrà recarsi sul luogo per procedere alla visita dell'individuo infermo, vadano a carico dell'inscritto medesimo o della sua famiglia, siccome coloro nel cui esclusivo interesse tale provvedimento viene adottato, ovvero nel caso di loro miserabilità, siano tali spese sopportate dal rispettivo municipio;

d) che la somma necessaria per far fronte a coteste spese sia, da chi ne assume l'obbligo, in anticipazione depositata presso la prefettura o la sottoprefettura in cui ha sede il consiglio di leva.

§ 383. Nei casi previsti nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 93 della legge, se i membri della famiglia dell'inscritto risiedono all'estero, potranno essere considerati come non esistenti in famiglia senza l'obbligo di presentarsi al consiglio di leva, qualora siffatta circostanza risulti da apposito verbale conforme al modello n. 32, redatto dai regi agenti diplomatici o consolari avanti ai quali i detti individui siano stati visitati.

Le regie autorità delegate a far procedere alla visita dei suindicati individui si assicureranno, con quei mezzi che riterranno più opportuni, delle identità personale dei visitandi, richiedendo a tale effetto la testimonianza di persone cognite e probe, dalle quali dovrà essere sottoscritto il verbale di cui sopra.

§ 384. Devono ritenersi per ciechi d'ambo gli occhi soltanto quegli individui i quali si trovano in modo assoluto e permanente privi della funzione della vista.

§ 385. Devono ritenersi per sordo muti quegli individui che, essendo privi dell'udito dalla nascita o dall'infanzia, non acquistarono o perdettero la facoltà di parlare.

§ 386. Devono ritenersi cretini gli individui che per vizio congenito sono insensati e più sovente affetti da enorme gozzo.

§ 387. Gli inabili a reggersi da se stessi in piedi senza l'altrui soccorso o senza meccanismo sono i paralitici, cui male servono l'una o l'altra od ambo le estremità inferiori, i monchi di una gamba o di un piede, o gli affetti da altre infermità che siano di permanente e continuo ostacolo alla locomozione.

§ 388. Per impotenti a lavoro proficuo, a senso del n. 3 dell'art. 93 della legge, a cagione di infermità permanenti ed incurabili, imperfezioni o difetti fisici, vogliosi intendere coloro che, indipendentemente

dalle condizioni finanziarie della loro famiglia, non possono attendere in modo costante o continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.

§ 389. Sono da considerarsi come non esistenti in famiglia gli individui affetti da pellagra, soltanto quando questa sia già nel secondo o terzo stadio, e si manifesti coi seguenti segni o sintomi:

Eritema in una od in più delle seguenti parti, cioè del dorso della mano, dell'antibraccio, della parte anteriore del torace, del dorso de piedi e delle gambe, il quale eritema di colore rosso scuro e di lucentezza tutta affatto propria, si accompagni con screpolature od esulcerazioni o croste nella pelle di dette parti; con dissesti gastro enterici, specialmente con pertinace diarrea; con generale abbattimento di forze; con tal quale grado di ottusità dei sensi, con avviamento all'alienazione mentale ed alla paralisi.

§ 390. L'ernia costituisce l'impotenza a lavoro proficuo nel senso della legge, solamente quando è molto voluminosa ed assolutamente incontenibile con qualunque siasi ben adatto cinto.

§ 391. La perdita assoluta dell'uso di una mano o di un braccio è considerata come mancanza della mano o del braccio per l'applicazione del n. 4 dell'art. 93 della legge.

§ 392. Ai termini del n. 5 dell'art. 93 della legge, sono da considerarsi come non esistenti nella famiglia dell'inscritto i membri di essa che nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva cui l'inscritto stesso concorre, si trovavano condannati a pene criminali, in seguito a sentenza pronunziata prima del 1° gennaio 1890, passata in cosa giudicata e debbano ancora rimanere dodici anni almeno, decorrendi dal predetto giorno, detenuti nel luogo di pena.

Per le condanne posteriori al 1° gennaio 1890 si avranno presenti le disposizioni del nuovo Codice penale corrispondenti a quelle dei codici penali aboliti, giusto le norme del R. D. 1° decembre 1889, n. 6509.

La prova delle suddette circostanze dovrà farsi mediante produzione dell'estratto autentico della sentenza pronunciata contro il colpevole, o di un certificato del direttore dello stabilimento penale, da cui risulti della sua detenzione e del tempo che gli resta ancora a scontare.

§ 393. I condannati in contumacia, non risultando detenuti, dovranno sempre computare quali membri esistenti nella famiglia, qualunque sia il genere e la durata della pena stata loro inflitta.

§ 394. Le circostanze che, a mente dell'art. 94 della legge, inducono a non doversi computare temporaneamente in famiglia i membri della stessa che si allegano affetti da demenza o da mania, devono anzitutto risultare da un certificato modello n. 33.

Quando l'individuo sia ricoverato in un manicomio, a comprovare lo stato di mania o di demenza, basterà che a corredo del certificato di cui sopra venga presentata un'apposita dichiarazione del direttore del predetto stabilimento.

Quando invece il demente od il maniaco non sia ricoverato in un manicomio, le predette circostanze devono essere constatate dal Consiglio di leva, mediante visita, la quale potrà aver luogo anche a domicilio, osservate le norme di cui al § 382.

§ 395. Le circostanze che inducono a non computare in famiglia in modo temporaneo i membri della medesima dementi o maniaci residenti fuori dello Stato, non possono essere validamente comprovate mediante produzione di attestati rilasciati all'estero, eccettochè i predetti dementi o maniaci si trovino ricoverati in un manicomio, nel quale caso le suindicate circostanze devono essere provate con un certificato conforme al modello n. 33, rilasciato dalla regia autorità consolare o con un'apposita dichiarazione del direttore del predetto stabilimento, vidimata dalla stessa autorità consolare.

§ 396. A stabilire l'assenza dell'individuo da non computare temporaneamente in famiglia a senso dell'art. 94 della legge, non sarà ammissibile altra prova fuor di quella derivante da sentenza di dichiarazione di assenza pronunciata dal competente Tribunale civile nel Regno ai termini del Codice civile.

La detta sentenza produrrà l'effetto di cui sopra, anche se sia stata pronunciata dopo il giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre, purchè però sia pronunciata e prodotta al Consiglio di leva prima della sessione stessa.

§ 397. Ai termini dell'art. 94 della legge, l'assegnazione temporanea alla 3ª categoria conseguita dall'inscritto va soggetta a revocazione quando sia risanato il demente o si abbiano notizie dell'assente prima che il detto inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di età.

§ 398. Compiuto che abbia il trentesimo anno di età l'inscritto ha diritto che l'assegnazione temporanea alla 3ª categoria da lui conseguita sia senz'altro commutata in definitiva.

Vi ha diritto anche prima del detto tempo, qualora comprovi che sia morto l'assente, il demente od il maniaco.

§ 399. Agli effetti di cui nei due paragrafi precedenti e giusta il disposto del n. 1 dell'art. 29 della legge, l'inscritto assegnato temporaneamente alla 3ª categoria, fino a che non abbia compiuto il trentesimo anno di età, viene aggiunto in capolista delle leve successive.

Nel giorno fissato per l'esame definitivo, il capolista deve, di leva in leva, comprovare davanti al Consiglio di leva coi voluti documenti come desso si trovi tuttavia nella condizione di essere, se ancora idoneo, assegnato temporaneamente alla 3ª categoria, oppure come abbia diritto che la detta assegnazione sia commutata in definitiva.

Non comprovando quanto sopra, dovrà il detto capolista, ai termini dell'art. 94 della legge, essere, se abile, trasferto nella categoria che gli spetta pel numero d'estrazione in conto della leva in corso.

Non presentandosi, sarà senz'altro ritenuto siccome abile al servizio militare e trasferto nella categoria di cui sopra.

Se l'inscritto cui viene revocata l'assegnazione temporanea alla 3ª categoria è un premunitosi pel volontariato di un anno, invece che alla categoria designata dal numero di estrazione, dovrà, se abile, essere trasferito alla 1ª categoria nella detta qualità.

§ 400. A comprovare che il titolo pel quale un iscritto è stato assegnato temporaneamente alla 3ª categoria perdura tuttavia, nella leva in cui l'inscritto stesso concorre nella qualità di capolista, dovranno essere presentati, a seconda dei casi, od i certificati analoghi a quelli prescritti dal § 394, od un certificato del sindaco constatante che l'assente non è tornato e che dello stesso non si hanno avute notizie.

A comprovare invece che il detto titolo è divenuto definitivo, dovranno essere presentati, a seconda dei casi, o la copia dell'atto di nascita dell'inscritto, o la copia dell'atto di morte dell'assente, del demente o del maniaco.

Il consiglio di leva, tenuti presenti i documenti di cui sopra, confermerà l'assegnazione temporanea dell'inscritto alla 3ª categoria o lo assegnerà definitivamente alla categoria stessa.

Non è prescritta nel primo caso una nuova visita del demente o del maniaco; qualora però il consiglio ritenesse opportuna la detta visita, vi potrà procedere anche a domicilio, osservate le norme di cui al § 382.

§ 401. L'assegnazione alla 3ª categoria stata conseguita da un inscritto in opposizione alla legge ed al regolamento, va soggetta a revocazione per decisione del ministro della guerra, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 18 della legge.

Cessa questa facoltà non appena sia stata aperta la sessione della leva successiva a quella durante la quale l'inscritto ottenne l'assegnazione alla 3ª categoria.

L'assegnazione definitiva alla 3ª categoria ottenuta con falsi documenti od infedeli, o per corruzione, va soggetta a revocazione in ogni tempo per decisione dello stesso consiglio di leva, osservate le norme prescritte dal § 587 e seguenti.

Sezione seconda.

Assegnazione alla 3ª categoria pei titoli di cui negli articoli 86, 87 ed 88 della legge.

§ 402. L'assegnazione alla 3ª categoria pel titolo di nipote di avolo o di avola può invocarsi sia che si tratti di avoli paterni, che materni.

Per nipote di avolo o di avola s'intende il figlio maschio legittimo sia di un figlio che di una figlia legittimi.

§ 403. Non ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria il nipote di

avolo o di avola paterni se sia in vita il di lui genitore, salvo il disposto degli articoli 93 e 94 della legge.

La però diritto all'assegnazione alla 3ª categoria il nipote di avolo o di avola materni quantunque esistano uno o più generi di costoro, fosse pure il padre dell'inscritto.

§ 404. L'assegnazione alla 3ª categoria pel titolo di primogenito di orfani di padre e di madre, sarà concessa all'inscritto purchè conti uno o più fratelli germani o consanguinei più giovani di lui.

§ 405. L'assegnazione alla 3ª categoria pel titolo di unico fratello di orfane di padre e di madre, le quali siano nubili, sarà concessa all'inscritto quand' anche esse siano maggiori d'età, purchè germane o consanguinee.

Se le sorelle contrassero matrimonio, sebbene in seguito siano rimaste vedove, non computano più nella famiglia dell'inscritto, e questi non potrà invocare l'assegnazione alla 3ª categoria pel titolo di cui sopra.

§ 406. L'assegnazione alla 3ª categoria pel disposto nel n. 12 dell'art. 86 della legge è devoluta al maggior nato di orfani di padre e madre, sempre quando il primogenito suo fratello germano o consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93 della legge.

§ 407. L'assegnazione alla 3ª categoria pel disposto nel n. 13 dell'art. 86 della legge è devoluto all'ultimo nato di orfani di padre e madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori germani o consanguinei si trovino in alcuna delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art 93.

§ 408. I militari che in virtù dell' art. 87 della legge tramandano ai loro fratelli germani o consanguinei il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, sono quelli che nel giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre, risultavano far parte dell'esercito permanente o dell'armata di mare come militari di 1ª categoria o come ufficiali, sia che fossero sotto le armi od in congedo illimitato, o arruolati nel corpo delle guardie di finanza a senso dell'allegato F della legge 2 aprile 1886, n. 3754.

Nel caso però di due fratelli concorrenti alla stessa leva, l'uno dei quali fosse arruolato volontario dopo l'apertura della sessione, si seguiranno le norme stabilite dai paragrafi 440 e 443.

§ 409. Appartengono all'esercito permanente:

a) gli ufficiali in servizio attivo, quelli in disponibilità ed in aspettativa e quelli di complemento sino a che questi ultimi non abbiano fatto passaggio alla milizia mobile;

b) i militari di truppa fino a che non siano stati trasferiti alla milizia mobile od alla milizia territoriale;

Appartengono all'armata di mare:

a) gli ufficiali di marina fino a che non hanno fatto passaggio alla riserva navale;

b) i militari del corpo reale equipaggi.

§ 410. Sono considerati quali facente parte dell'esercito permanente, se in tale posizione si trovano i militari di 1ª categoria della classe di leva cui essi appartengano:

a) i militari di truppa di 1ª categoria appartenenti alla milizia speciale dell'isola di Sardegna;

b) gli ufficiali della milizia territoriale d'artiglieria provenienti dai militari di 1ª categoria stati nominati in virtù del Regio decreto 19 febbraio 1888.

§ 411. Tramandano pure il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione dell'art. 87 della legge:

a) i militari che hanno conseguito la rafferma di un anno senza premio, o quella di tre anni con premio, o la rafferma con soprassoldo;

b) i sottufficiali senza obbligo di ferma in attesa d'impiego civile finchè rimangono sotto le armi;

c) i militari rimasti sotto le armi al termine della ferma in qualità di attendenti di ufficiali ai termini dell'art. 128 della legge;

d) i militari appartenenti al corpo invalidi e veterani.

§ 412. Non tramandano il diritto di cui al paragrafo precedente:

a) il militare in stato di diserzione;

b) il militare denunciato come mancante alla chiamata per l'istruzione non ancora sottoposto a giudizio e quello che per la stessa causa risulta condannato in contumacia;

c) gli arruolati volontari nell'esercito o nella regia marina soltanto per la durata della guerra;

d) l'inscritto marittimo arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

§ 413. A comprovare che il fratello dell'inscritto trovasi al servizio dello Stato quale militare di 1ª categoria od ufficiale facente parte, nell'uno e nell'altro caso, dell'esercito permanente, deve essere presentato il certificato di inscrizione ai ruoli conforme al modello num. 34.

A comprovare che il fratello trovasi al servizio quale militare di 1ª categoria facente parte del corpo reale equipaggi, occorre il certificato d'inscrizione ai ruoli modello n. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla leva di mare, stato approvato col regio decreto 9 ottobre 1886, n. 4157.

A comprovare che il fratello trovasi al servizio quale ufficiale della regia armata di mare, occorre copia del di lui foglio matricolare.

A comprovare infine che il fratello ufficiale di milizia territoriale di artiglieria trovasi nella condizione prevista dalla lett. *b*) del § 410, occorre copia dello stato di servizio.

§ 414. I certificati d'inscrizione ai ruoli, le copie dei fogli matricolari e quelle degli stati di servizio relativi ai militari dei quali nel paragrafo precedente, devono essere richiesti dagli interessati alla competente autorità per mezzo del sindaco.

Le domande dovranno essere dirette:

a) per gli ufficiali in servizio effettivo, ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio;

b) per gli ufficiali in disponibilità od in aspettativa, all'ufficio di amministrazione di personali militari vari;

c) per gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente, al comandante del distretto cui sono effettivi;

d) per gli ufficiali della milizia territoriale d'artiglieria di cui alla lett. *b*) del § 410, ai comandanti di corpo.

e) per gli ufficiali della regia marina, al comandante in capo del dipartimento marittimo in Spezia, Venezia o Napoli dal quale dipendono.

f) pei militari di 1ª categoria sotto le armi, ai rispettivi comandanti di corpo, fatta eccezione soltanto per i militari appartenenti ai presidii d'Africa, pei quali tutti dovranno i detti certificati essere richiesti al comandante del deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli;

g) pei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, ai comandanti dei distretti militari cui appartengono per fatto di leva:

h) pei militari appartenenti al personale di governo degli stabilimenti militari di pena, o per quelli passati alle compagnie di disciplina, di carcerati, di reclusi, non che per quelli appartenenti o detenuti nei reclusori, al comandante degli stabilimenti militari di pena in Roma;

i) pei militari appartenenti al corpo invalidi e veterani al ministero della guerra;

l) pei militari di 1ª categoria del corpo reale equipaggi al comandante del detto corpo in Spezia;

m) pei militari di 1ª categoria incorporati nelle guardie di finanza, ai comandanti dei distretti militari a cui appartengono per fatto di leva.

§ 415. I certificati di inscrizione ai ruoli, le copie dei fogli matricolari e quelle degli stati di servizio che i comandanti di corpo ed i capi di servizio possono rilasciare per uso di leva, sono quelli soltanto che si riferiscono ai militari di truppa di 1ª categoria sotto le armi o in congedo illimitato, o ad ufficiali, tanto gli uni che gli altri appartenenti o considerati quali facenti parte dell'esercito permanente indicati nei §§ 408, 409, 410 e 411.

Non potranno pertanto essere rilasciati certificati di inscrizione a ruoli riferibili a militari già defunti, a militari di 1ª categoria che si trovano in alcuno dei casi indicati nel § 412, a militari che appar-

tengono alla milizia mobile od alla milizia territoriale, od a' militari di 2ª o di 3ª categoria.

§ 416. I certificati d'inscrizione ai ruoli, le copie dei fogli matricolari o quelle degli stati di servizio richieste ai termini o per gli effetti di cui al § 413 non potranno essere rilasciati se non a datare dal giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale concorrono gli inscritti nel cui interesse i detti documenti sono richiesti.

Per l'oggetto stesso i comandanti dei corpi ed i capi di servizio non dovranno rilasciare nel corso di ciascuna leva per lo stesso individuo che un solo certificato d'inscrizione ai ruoli, od una sola copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio.

Se fossero richiesti di un duplicato di detti documenti durante le operazioni di una stessa leva, ne dovranno riferire al ministro della guerra.

La spedizione dovrà essere fatta con piego sotto fascia raccomandato.

§ 417. I comandanti dei distretti non rilascieranno per uso di leva i certificati d'inscrizione ai ruoli dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato tuttora ascritti all'esercito permanente, se non hanno ricevuto regolarmente dai sindaci richiedenti l'elenco mod, n. 86 prescritto dal § 1050 e relativo non solo al semestre in cui è fatta la richiesta, ma anche ai semestri precedenti.

In via d'urgenza potranno rilasciare i predetti certificati anche prima che i sindaci abbiano regolarizzata la trasmissione del mentovato elenco, purchè questi ultimi li assicurino che i militari cui si riferiscono i richiesti certificati sono tuttora in vita.

§ 418. Pei militari di 1ª categoria ascritti alle guardie di finanza i comandanti dei distretti non rilascieranno i certificati d'inscrizione ai ruoli se non dopo essersi assicurati che i militari stessi, nel giorno stabilito per l'apertura della sessione, non si trovavano in istato di diserzione.

§ 419. Ai termini del n. 1 dell'art. 88 della legge, ha diritto alla assegnazione alla 3ª categoria l'inscritto che nel giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale concorre, aveva un fratello a riposo, e quindi pensionato, per ferite od infermità incontrate in servizio e per causa di servizio.

Sono da equipararsi ai detti militari coloro che si trovano a far parte del corpo invalidi e veterani in causa di infermità incontrate per eventi di servizio, oppure, che, avendo diritto di far passaggio in questo corpo per tale motivo, abbiano preferito il congedo assoluto con la gratificazione di un anno di assegno per applicazione del § 828, ovvero che dopo di essere passati al mentovato corpo, sempre per la causa preindicata, abbiano ottenuto il congedo con la suddetta gratificazione, giusta il § 956.

Non sono invece da equipararsi ai detti militari coloro che furono congedati in seguito a rassegna di rimando.

§ 420. A comprovare che il fratello dell'inscritto trovasi a riposo, e quindi pensionato, per ferite od infermità incontrate in servizio e per causa di servizio, occorre sia presentato:

se ufficiale: copia autentica del decreto reale di collocamento a riposo;

se militare di truppa: copia autentica del decreto ministeriale di collocamento a riposo (1).

La copia autentica dell'uno o dell'altro di tali documenti potrà essere rilasciata dal sindaco o da un regio notaro.

Non vanno confusi coi decreti di collocamento a riposo di cui sopra, i decreti di collocamento in riforma, quest'ultimo collocamento non avendo luogo che per infermità non dipendenti dal servizio.

A comprovare che il fratello si trova a far parte del corpo invalidi e veterani per infermità incontrate in servizio, o che vi ha appartenuto, o che vi avrebbe potuto appartenere in causa delle dette infermità, giusta le modalità ricordate nel § 419, occorre copia del di lui foglio matricolare da cui risulti tale circostanza.

(1) Pei militari di truppa collocati a riposo prima del 1° gennaio 1890 deve essere invece esibita copia della dichiarazione di collocamento a riposo (mod. n. 159 del catalogo).

§ 421. Giusta il n. 2 dell'art. 88 della legge ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria l'inscritto che, nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale concorre, aveva un fratello germano o consanguineo morto sotto le armi, qualunque fosse la categoria e la classe alla quale era ascritto, e qualunque fosse la natura del servizio che prestava al momento della sua morte.

La circostanza della morte dovrà comprovarsi colla produzione della copia dell'atto di decesso e della copia del foglio matricolare, se trattisi di militari di truppa, o dello stato di *servizio*, se trattisi di ufficiale.

§ 422. Deve considerarsi come morto sotto le armi:

a) il militare deceduto in licenza compresa quella di convalescenza;

b) il militare scomparso dopo un fatto d'armi, ovvero lasciato in un ospedale occupato in seguito dal nemico, senza che se ne abbia più avuto notizia.

Della circostanza che non se ne ebbe più notizia, oltrechè dalla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, dovrà constare anche da atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede.

§ 423. Non possono essere equiparati ai militari morti in licenza gli inscritti di leva deceduti dopo l'arruolamento, ma prima di essere stati chiamati o di essere giunti per qualsiasi causa sotto le armi.

§ 424. Non va considerato come morto sotto le armi il militare defunto mentre si trovava in istato di diserzione.

§ 425. Ai termini del n. 3 dell'art. 88 della legge, il militare morto mentre era in congedo illimitato non tramanda al fratello il diritto all'assegnazione alle 3ª categoria se non nel caso che la sua morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o di infermità dipendenti dal servizio militare.

Per comprovare ciò, oltre alla copia dell'atto di morte, dovrà essere prodotta la copia del foglio matricolare e dello stato di servizio dal quale consti delle speciali circostanze di tempo e di luogo in cui avvennero i disastri, i disagi o le fatiche, che si ritiene abbiano potuto produrre la morte come causa occasionale o come causa efficiente.

§ 426. Per militari morti mentre erano in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio di cui al n. 4 dell'articolo 88 della legge, devonsi intendere i militari morti mentre trovavansi a riposo, e quindi pensionati, per le dette ferite od infermità.

A comprovare quanto sopra, oltre alla copia autentica del decreto reale o del decreto ministeriale di collocamento a riposo, prescritta a seconda dei casi dal § 420, dovrà essere prodotta la copia dell'atto di morte del pensionato deceduto.

Sono equiparati ai militari morti mentre trovavansi a riposo i militari morti mentre si trovavano in congedo assoluto, per avere preferito ai termini del § 828 il detto congedo con la gratificazione di un anno di assegno al diritto che avrebbero avuto di far passaggio al corpo invalidi e veterani per infermità incontrate per eventi di servizio, o perchè, dopo di avere fatto parte del detto corpo per le dette infermità, preferirono essere licenziati dal corpo stesso con la gratificazione di cui sopra giusta il § 956.

In questo caso oltre alla copia dell'atto di morte, dovrà essere prodotta copia del foglio matricolare.

§ 427. Le copie dei fogli matricolari o degli stati di servizio di cui nei §§ 420, 421, 422, 425 e 426 son rilasciate dal ministero della guerra sopra domanda dei sindaci.

Nella domanda dovrà essere specificato per quale fra le circostanze annoverate nei detti paragrafi viene chiesto tale documento.

§ 428. Ai termini dell'art. 89 della legge le esenzioni dal servizio di 1ª o di 2ª categoria di cui negli articoli 87 ed 88, possono essere accordate nella stessa famiglia (tenuto presente ove sia del caso il disposto dell'alinea del § 377) ed altrettanti inscritti quanti sono i fratelli loro germani o consanguinei che nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale dessi inscritti concorrono, si trovavano nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli germani e consanguinei vi-

venti, appartenenti per ragione di età ad una classe di leva che nel detto giorno si trovava tuttora obbligata al servizio militare.

Non sono pertanto deducibili le esenzioni godute dai fratelli uterini degli inscritti.

§ 429. Il passaggio alla 3ª categoria pel disposto degli articoli 95 e 96 della legge equivale ad assegnazione alla 3ª categoria solamente quando si tratti di applicare il precedente articolo 87, ed è deducibile a senso dell'articolo 89 allora soltanto che sia stato effettivamente conseguito, e che la classe di leva cui il militare appartiene per ragione di età fosse tuttora obbligata al servizio militare nel giorno fissato per la apertura della sessione della leva alla quale il fratello inscritto concorre (1).

§ 430. Le esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria non che i passaggi alla 3ª categoria di cui nei due paragrafi precedenti non vanno più soggetti a deduzione se il militare di 3ª categoria prima del giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il fratello inscritto concorre, sia stato definitivamente congedato per rassegna di rimando.

§ 431. Stante il disposto degli articoli 89, 95 e 96 della legge, qualora nella famiglia di un inscritto che chiede l'esenzione per applicazione dell'art 87 sussistano esenzioni o passaggi alla 3ª categoria deducibili ai termini dei citati articoli 89, 95 e 96, l'inscritto non potrà ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria se non comprova che nel giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale concorre, oltre al fratello dal quale ripete direttamente il titolo, sussistevano altrettanti fratelli nella condizione di procurare diritto ad esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria quanti occorrevano per compensare le esenzioni ed i passaggi alla 3ª categoria di cui sopra (2).

(1) Non sono deducibili quali esenzioni i congedi assoluti ed i passaggi alla 3ª categoria stati concessi per applicazione dell'art. 95 delle leggi antecedenti a quella del 29 giugno 1882 n. 829, essendochè soltanto per le modificazioni apportate all'art. 95 da questa legge sia stato il passaggio alla 3ª categoria in esame dichiarato equivalente all'assegnazione alla 3ª categoria per l'applicazione dell'art. 87.

I congedi assoluti ed i passaggi alla 3ª categoria invece stati concessi per applicazione dell'art. 95 delle predette leggi, sono e furono sempre deducibili per l'applicazione dell'art. 87 su ricordato.

(2) Nello stabilire sul diritto all'assegnazione alla 3ª categoria di un inscritto per applicazione dell'art. 87 della legge, qualora nella famiglia di esso inscritto sussistano dei fratelli stati esentati dal servizio di 1ª e 2ª categoria, o passati alla 3ª categoria, dovrà procedersi nel modo seguente:

1° si dovranno contare quanti erano i fratelli del detto inscritto che nel giorno in cui doveva essere acquisito e perfetto l'invocato diritto all'assegnazione alla 3ª categoria si trovavano in attualità di condizioni da tramandare questo beneficio.

2. si dovranno contare quanti erano nel suindicato giorno i fratelli dell'inscritto che essendo stati a loro tempo esentati dal servizio di 1ª e di 2ª cartegoria, o passati alla 3ª, si trovavano tuttavia a godere del detto beneficio, per non essere stati dopo l'ottenuta esenzione riformati in seguito a rassegna, e pel fatto che la classe di leva relativa al loro anno di nascita si trovava nel su ripetuto giorno tuttavia obbligata al servizio militare.

3° si dovrà dedurre il numero dei detti fratelli esentati da quello dei fratelli che si trovavano nell'attualità di condizioni di cui sopra, e se ciò non ostante si verifica eccedenza nei titoli all'esenzione, concedere questa all'inscritto del quale si tratta.

Così per esempio: dato che quattro fratelli si sieno trovati addì 1° marzo 1890, giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1870, nella seguente posizione di fronte agli obblighi di servizio militare:

il 1° della classe 1858 - militare di 1ª categoria passato alla milizia mobile,

il 2° nato nell'anno 1860 - esentato dal servizio di 1ª e di 2ª categoria e tuttavia ascritto alla 3ª,

il 3° della classe 1862 - militare di 1ª categoria ascritto all'esercito permanente,

il 4° della classe 1870 - inscritto alla leva,

non potrà essere concessa a quest'ultimo l'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione dell'art. 87 della legge.

L'inscritto per contrario che ripete l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per applicazione dell'art. 88 della legge, se nel giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale appartiene contava viventi dei fratelli stati assegnati alla 3ª categoria, e altri passati alla categoria stessa a mente degli art. 95 e 96, per ottenere il detto beneficio, basterà comprovi che, oltre al fratello dal quale ripete direttamente il titolo, sussistevano altrettanti fratelli nella condizione di procurare diritto ad esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria quanti occorrevano per compensare le dette assegnazioni alla 3ª categoria e non gli ottenuti passaggi alla categoria medesima.

§ 432. Agli effetti di cui negli articoli 89, 95 e 96 della legge, lo inscritto che chiede l'assegnazione alla 3ª categoria per l'applicazione degli art. 87 e 88, oltre ai documenti prescritti nei singoli casi dai paragrafi precedenti, dovrà produrre i certificati d'esito di leva modello n. 35 relativi ai fratelli tutti germani o consanguinei che già avessero concorso alla leva.

Laddove l'individuo al quale si riferisce il detto certificato modello n. 35 sia stato arruolato al servizio militare ed ascritto alla 1ª o alla 2ª categoria, devesi indicare nel certificato stesso se l'individuo abbia o non in seguito fatto passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 95 o 96 della legge.

E per vero: dei tre fratelli del detto inscritto, soltanto il terzogenito si trovava nel su ricordato giorno in attualità di condizioni da procurare il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria in virtù dell'art. 87 (non così si può dire del primogenito che nel detto giorno non trovavasi più a far parte dell'esercito permanente), ora, dedotta dal detto unico titolo all'esenzione quella che nel giorno stesso stava godendo il secondogenito (siccome quegli che apparteneva per ragione di età alla classe 1860 tuttavia obbligata al servizio militare), ne segue che non rimaneva eccedente più alcun titolo ad esenzione da potere disporre a favore dell'inscritto.

(*Continua*).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 13 luglio 1890:

Rocca cav. Luigi, maggiore distretto Lecco, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° agosto 1890.

Suppo Giovanni Battista, capitano 83 fanteria, id. id. id.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Sarti cav. Alessandro, tenente colonnello 12 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio dal 16 agosto 1890.

Gervino Tommaso, capitano 91 id, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 agosto 1890

Novaro Antonio, id. distretto Savona, id. id. id.

Sorba Giuseppe, id. 92 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

D'Amario Nicola, tenente 11 id., id. id. per sospensione dall'impiego.

Fanfani Lorentino, id. 21 id. rimosso dal grado e dall'impiego.

Rosacher Emanuele, sottotenente d'artiglieria, allievo del 1° corso della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, trasferito in fanteria e destinato al 24 reggimento.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 15 giugno 1890:

Barbiano Di Belgioioso conte Carlo, colonnello a disposizione incaricato del comando del convitto nazionale militare di Milano, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, a datare dal 1° agosto 1890.

Borsarelli cav. Giuseppe, tenente colonnello 13 artiglieria, collocato a disposizione del Ministero ed incaricato delle funzioni di comandante del convitto nazionale militare di Milano, a datare dal 1° agosto 1890.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Cristiano Francesco, sottotenente allievo scuola applicazione artiglieria e genio (nato nel 1869), accettata la dimissione dal grado.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 6 luglio 1890:

Pedrazzi Alfredo, capitano medico in aspettativa per motivi di famiglia a Modena, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Pedrazzi Alfredo, id. id. per riduzione di corpo a Modena, richiamato in servizio al distretto di Brescia.

Con R decreto del 13 luglio 1890:

Ricca cav. Roberto, maggiore medico ospedale militare Messina, revocato dall'impiego.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Savoldelli Pedrocchi Antonio, capitano contabile distretto Monza, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° agosto 1890, inscritto nella riserva.

Prada Antonio, id. panificio di Bari, id. id. id. ed inscritto nella riserva.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Pestelli cav. Pasquale, maggiore nei carabinieri reali, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° agosto 1890, inscritto nella riserva col grado di tenente colonnello.

Nobile cav. Agostino, capitano di fanteria, id. id. id. ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Sala Carlo, id., id. id. id. ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 13 luglio 1890:

Bandiani Romeo, furiere distretto Udine, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lett. *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830) ed assegnato effettivo al 7 alpini pel caso di mobilitazione, rimanendo in congedo illimitato.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lett. *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830) ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al reggimento per ciascun indicato pel caso di mobilitazione, rimanendo in congedo illimitato.

Gnaga Ettore, furiere distretto Lecco, distretto di residenza Massa, regg. 51 fanteria.

Minelli Eugenio, id. id. Reggio Emilia, id. Roma, id. 11 bersaglieri.

I sottodescritti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lett. *d*, legge 29 giugno 1882, n. 830) con riserva d'anzianità, destinati effettivi al distretto rispettivo, ed assegnati al reggimento per ognuno indicato.

Dovranno presentarsi alla sede del reggimento, cui furono assegnati, nel tempo stabilito dall'*Atto* n. 79 del corrente anno, ultimo capoverso, per compiere sotto le armi come sottotenenti la propria ferma (art. 3, comma *a*, legge 25 gennaio 1888, n. 5177).

Manelli Giuseppe, 3 bersaglieri, distretto di residenza Brescia, reggimento 1° bersaglieri.

De Micheli Giuseppe, 18 fanteria, id. Milano, id. 33 fanteria.

Biancheri Amedeo, 15 id, id. Roma, id. 6 id.

Biondi Ugo, 13 id., id. Ascoli Piceno, id. 87 id.

De Felice Alberto, 3 id., id. Napoli, id. 90 id.

Sampietro Luigi, 22 id. id. Lecco, id. 43 id.

Balzini Enrico, 21 id., id, Bergamo, id. 17 id.

Missale Giovanni, 12 id., id. Siracusa, id. 49 id.

Pignatelli Cesare, 53 id., id. Napoli, id. 42 id.

Scillamà Vincenzo, 68 id., id. Siracusa, id. 63 id.

Si presenteranno alla sede del reggimento cui furono assegnati il 21.° giorno dopo quello dell'avuta partecipazione della nomina, per prestare sotto le armi, come sottotenenti, 180 giorni di servizio, ivi computati i 20 giorni di licenza di cui nell'*Atto* n. 241 del 1888.

Dulbecco Telemaco, 66 fanteria, distretto di residenza Savona, regg. 29 fanteria.

Lombardossi Pietro, 16 id., id. Roma, id. 5 id.

Brizzi Andrea, 76 id., id. Siena, id. 93 id.

De Felice Vittorio, 70 id., id. Catania, id. 79 id.

Masella Salvatore, 36 id., id. Taranto, id. 13 id.

Ritondale Gioacchino, 4 id., id. Napoli, id. 14 id.

Gennaro Giuseppe, 68 id., id. Catania, id. 44 id.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

I sottodescritti sergenti in licenza illimitata sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente, arma d'artiglieria (articolo 1, lettera *d*, legge 29 giugno 1882, n. 830) con riserva d'anzianità, ed assegnati effettivi al distretto di residenza per ciascuno notato.

Si presenteranno alla sede del reggimento per ognuno indicato nelle ore antimeridiane del 21° giorno dopo quello dell'avuta partecipazione della nomina per prestarvi 180 giorni di servizio ivi compresi 20 giorni di licenza di cui all'*Atto* n. 241 del 1888.

Ferri Giovanni, 18 artiglieria, distretto di residenza Aquila, reggimento 14 artiglieria.

Pistolini Bernardino, 1° id., id. Roma, id. 4 id.

Mosca Aurelio, 13 id., id. Roma, id. 1° id.

Salvadori Ferdinando, sergente 7 artiglieria, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente, arma d'artiglieria (articolo 1, lettera *d*, legge 29 giugno 1882, n. 830) con riserva di anzianità e destinato effettivo al distretto di Pistoia.

Si presenterà alla sede del 2 artiglieria per ultimare la sua ferma a norma dell'art. 3 comma *a* della legge 25 gennaio 1888, n. 5177.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 13 luglio 1890:

Petrini Vincenzo, tenente fanteria distretto Firenze, tolto per età dal ruolo degli ufficiali di complemento ed inscritto col medesimo grado nel ruolo degli ufficiali di riserva (fanteria) dietro sua domanda.

Ferrari Luigi, id. id distretto Voghera, accettata la dimissione dal grado.

Renis Cosimo, sottotenente genio, distretto Massa, nato nel 1857, accettata la dimissione dal grado.

Rivetti Lorenzo, furiere maggiore 2 alpini, nominato sottotenente di complemento (articolo 1, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830) ed assegnato effettivo al 7 alpini pel caso di mobilitazione, rimanendo in congedo illimitato,

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830) ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al battaglione di milizia mobile per ciascuno indicato pel caso di mobilitazione, rimanendo in congedo illimitato.

Iannelli Gaetano, furiere maggiore distretto Caserta, distretto di residenza Caserta, 105 batt. fant. (Caserta).

Cerrato Ferdinando, id. id. Casale, id. Firenze 10 batt. bers. (Firenze).

De Girolamo Simone, id. id. Chieti, id. Roma, 14 id. id. (Salerno).

Rosati Ernesto, id. id. Roma, id. Torino 2 batt. fant. (Torino).

Pannuti Alessandro, id. id. Reggio Calabria, id. Reggio Calabria 125 id. id. (Reggio Calabria).

Payer Ettore, furiere id. Roma, id. Roma 91 id. id. (Roma).

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Inghingalo Antonio, già sottufficiale residente in Alessandria, nominato sottotenente di complemento, *ascritto alla milizia* mobile (art. 1, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, n. 830) del distretto di Alessandria ed assegnato all'11 artiglieria (treno) rimanendo in congedo illimitato.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R decreto del 13 luglio 1890:

Trenti Giulio, sottufficiale con otto anni di effettivo servizio, dimorante a Roma, nominato sottotenente nella milizia territoriale, fanteria, 218 battaglione Frosinone.

I sottodescritti cittadini aventi i requisiti determinati dal R decreto 8 aprile 1883 sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, coll'assegnazione a ciascuno di essi indicata.

Dovranno presentarsi nelle ore ant. del 1° agosto o del 1° settembre p. v. alla sede del reggimento a ciascuno designato, per compiere il mese di servizio prescritto.

I comandanti di corpo d'armata hanno facoltà di destinarli a far servizio presso altro corpo o distretto, quando tale cambiamento fosse consigliato dalle esigenze dell'istruzione che dev'essere impartita a detti ufficiali.

Valentini Giuseppe, dimorante a Pennabilli, Pesaro, 141 batt. Pesaro, batt. dell'87 fant. Pesaro.

Barone Alfonso, id. Napoli, 213 id. Avellino, 4 fant. Napoli.

Ramella Gio. Battista, id. Oneglia, Savona, 83 id. Savona, batt. del 29 fant. Oneglia.

Greco Eugenio, id. Portici, 230 id. Salerno, id. del 3 id. Portici.

Pallotta Giuseppe, id. Teramo, 151 id. Teramo, id. del 27 id. Teramo.

Usigli Guido, id. Venezia, 5 alp. batt. Edolo, 5 alpini Milano.

Bozzicolonna Carlo, id. Lecce, 262 batt. Lecce, 2 fant. Lecce.

Spodale Stefano, id. Vita, Trapani, 197 id Livorno, 37 id. Livorno.

Correra Francesco, id. Campobasso, 167 id. Campobasso, batt. del 78 id. Campobasso.

Alta Silvestro, id. Roma, 217 id. Frosinone, 5 fant. Roma.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Pettinau Edoardo, tenente fanteria, 317 battaglione Cagliari, tolto dai ruoli degli ufficiali di milizia territoriale, in applicazione dell'art 2 del R. D. 12 luglio 1883.

Di Masi Francesco, id. id., 222 batt. Caserta, nato nel 1819, accettata la dimissione dal grado.

Cattaneo Bartolomeo, sottotenente complemento, fanteria, dimorante a Genova, trasferito nella milizia territoriale, fanteria, 71 batt Piacenza, in applicazione dell'articolo 93 della legge sul reclutamento.

Fusco Tommaso, cittadino avente i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1883, dimorante a Roma, nominato sottotenente nella milizia territoriale d'artiglieria ed assegnato alla 77ª compagnia distretto Nola, dovrà presentarsi alla sede del 27 artiglieria nelle ore ant. del 1° agosto 1890 per prestarvi i prescritti tre mesi di servizio.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 13 luglio 1890:

Montani Celestino, tenente fanteria, residente ad Albano di Lucania (Potenza), dispensato da ogni servizio eventuale, per constatata infermità, conservando l'onore dell'uniforme.

Banchieri Vincenzo, sottotenente id. id. Benevento, accettata la dimissione dal grado.

Giorgio Giuseppe, id. cavalleria, id Vimercate (Monza), id. id. id.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 3 luglio 1890:

I seguenti ufficiali d'ordine di 1ª classe nel Ministero della guerra sono promossi archivisti di 3ª classe dal 1° luglio 1890.

Chistoni Pietro.
Faure Giovanni.
Giulietti Francesco.
De Domizio Domenico.

I seguenti ufficiali d'ordine di 2ª classe nel Ministero della guerra sono promossi ufficiali d'ordine di 1ª classe dal 1° luglio 1890.

Giannuzzi Pio.
Ragnetti Enrico.
Cianetti Ferdinando.
Tei Ettore.
Cavigliotti Bernardo.
Martelli Giuseppe.
Luparelli Vito.
Smirne Alfonso.
Vitta Vittorio.
Candeliero Giuseppe.
Negri Pietro.
Lotti Fiordaliso.
Giovanelli Leopoldo.
Pautrier Giacomo.
Demaria Carlo.
Bezzi Giuseppe.
Campeneschi Filippo.
Ranieri Pasquale.
Collini Ferdinando.
Vittaz Domenico.
Sangiovanni Gaetano.
Marinelli Cesare.
Capriata Enrico.
Ferrero Pietro.
Toesca Onorato.

I seguenti ufficiali d'ordine di 3ª classe nel Ministero della guerra sono promossi ufficiali d'ordine di 2ª classe dal 1° luglio 1890.

Diana Nicolò.
Barbiera Guglielmo.
Novara Pietro.
Fizzotti Spirito.
Candiani Natale.
Avetta Giuseppe.
Valente Giovanni.
Figliolia Antonio.
Lanciani Eugenio.
De Luca Giuseppe.
Briziarelli Vespasiano.
Giaccsa Luigi.
Macchi Giovanni.
Bottaro Antonio.
Tridenti Achille.
Tassinari Raffaele.
Mochi Pompeo.
Silva Luigi.
Petrini Ubaldo.
Polpavetti Carlo.
Jubin Vittorio.
Vinaccia Gennaro.
Del Gaiso Gennaro.
Mirolio Federico.
Gottardi Alfredo.
Mezzillo Bartolomeo.
Raspi Marco.
Corvisiero Gennaro.

Con R. decreto del 6 luglio 1890:

Sechi Gavino, farmacista di 3ª classe ospedale Messina, dispensato dal servizio in applicazione dell'articolo 5 del R. decreto 20 luglio 1887, n. 4793 (serie 3ª).

Carveni Concetto, farmacista civile, nominato farmacista di 3ª classe ospedale militare di Torino.

Con R. decreto del 13 luglio 1890:

Scazzola Emilio, aiutante ragioniere geometra direzione straordinaria genio Taranto comandato direzione territoriale genio Massaua, cessa di essere a disposizione del Ministero della marina ed è trasferito direzione genio Cuneo.

Romano Paolo Emilio, id. direzione genio Firenze, collocato a disposizione del Ministero della marina, trasferito direzione straordinaria genio Taranto e comandato direzione territoriale genio Massaua.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 6 luglio 1890.

Poli cav. Andrea e Sacchi cav. Ernesto, archivisti di 1ª classe, sono collocati a riposo a loro domanda.

Maggioni Luigi, ufficiale d'ordine di 3ª classe, è nominato ufficiale di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze di finanza.

Matarese cav. Francesco, segretario di 3ª classe, è nominato segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze.

Pezzo Enrico, segretario di 2ª classe nelle Intendenze, è nominato segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero.

Intendenze di finanza.

Con R. decreto del 15 giugno 1890.

Buglioni di Monale cav. Giovan Pietro, segretario di Ragioneria di 1ª classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 2 luglio 1890.

Del Moro Luigi, ufficiale di scrittura di 4ª classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Capotorti Francesco e Monzani Onorato, segretari di Ragioneria di 1ª classe sono nominati primi ragionieri di 2ª classe.

Pichi Alessandro, Appiani Antonio e Degli Antoni Giuseppe, vice segretari di 1ª classe, sono nominati segretari di Ragioneria di 2ª classe.

Con R. decreto del 6 luglio 1890

Angeletti Gaetano, ufficiale di scrittura di 4ª classe, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero.

Porcello-Cilocco Giuseppe, ufficiale di scrittura di 2ª classe, è nominato vice segretario di Ragioneria di 1ª classe.

Baccarini Francesco, magazziniere economo di 2ª classe, è nominato ufficiale di scrittura di 3ª classe.

Cioffari dott. Luigi, vice segretario di Ragioneria di 3ª classe, è nominato aggiunto controllore di Tesoreria.

Bernardino cav. Generoso e Migliau cav. Abram, primi ragionieri di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe.

Prezzolini Giorgio, Bignardi Carlo e Gittardi Enrico, segretari di Ragioneria di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe.

Cuomo Carlo, Polloni Vincenzo, Brunetti Carlo e Navarotti Emilio, vice segretari di Ragioneria di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe.

Volpe Michele, Heiss Giacomo, Manfredi Elia e Resta Alfredo, vice segretari di Ragionieri di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe.

Pascali Giuseppe, ufficiale di scrittura di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

Marcucci Arturo, economo magazziniere di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

Galli Luigi, segretario di Ragioneria di 1ª classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Sono ristabilite le comunicazioni fra Banjoewangi (Giava, Indie Neerlandesi) e l'Australia.

I telegrammi per qualunque destinazione dell'Australia riprendono corso normale.

Roma, 21 luglio 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 678411 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 65, al nome di Bonaudo Pietro, *Francesco*, Baldassare, Felicita e Domitilla fu Vincenzo, minori, sotto la patria podestà della madre Pagliero Teresa, domiciliati a Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bonaudo Pietro, *Francesca*, Baldassarre, Felicita e Domitilla fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Pagliero Teresa, domiciliata a Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 10 luglio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA

per il conferimento di borse di studio a giovani licenziati dagli Istituti tecnici e nautici del Regno.

In esecuzione all'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1888, n 5426 (serie 3ª), è aperto il concorso per titoli e per esame, a varie borse di studio a favore di giovani licenziati dagli Istituti tecnici e nautici che proseguano i loro studi nel primo biennio della facoltà di scienze (sezione fisico-matematica) delle R. Università; nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Roma Torino: nel R. Istituto tecnico superiore di Milano; nel R. Museo industriale di Torino; nella Scuola superiore Navale di Genova; nella Scuola superiore d'agraria della R. Università di Pisa e nelle Scuole superiori di commercio di Venezia, di Genova e di Bari.

A ciascuna borsa è assegnata la somma annua di lire 1000 che sarà pagata in dieci uguali rate mensili, in seguito a certificato del Rettore dell'università o del Capo dell'Istituto superiore, comprovante che il giovane ha serbato lodevole condotta ed ha assistito con diligenza alle lezioni ed esercitazioni cui è tenuto.

L'ammontare della borsa potrà essere ridotto sino alla metà quando la famiglia del sussidiato abbia ordinaria dimora nella città in cui egli deve attendere agli studi.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno essere spedite non più tardi del 15 settembre p. v. al seguente preciso indirizzo: Ministero dell'Istruzione — *Divisione per l'insegnamento tecnico*: dovranno essere compilate su carta da bollo da lire 1.20, e portare la precisa indicazione del nome, del casato, della paternità, del domicilio del concorrente e del corso di studi superiori ch'egli si propone di seguire.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti seguenti:

a) Attestati di nascita e di cittadinanza italiana;

b) Certificati di penalità e di moralità, di data non anteriore al 1 agosto 1890;

c) Stato di famiglia di data non anteriore al 1 agosto 1890 colla indicazione dell'età, condizione e professione di ciascuno dei componenti la famiglia.

d) Attestati della Giunta Municipale e dell'Agenzia delle tasse, che provino la condizione disagiata della famiglia o che siano di data non anteriore al 1° agosto 1890.

e) Licenza d'istituto tecnico o d'istituto nautico (valevole per la ammissione al corso di studi superiori che il concorrente si propone di seguire) con prospetto dei singoli voti conseguiti nell'esame di licenza, dal quale risulti una media complessiva non inferiore agli *otto decimi*.

f) Attestato comprovante di aver fatto l'ultimo anno di corso, quale alunno regolare, presso l'Istituto tecnico o nautico che rilasciò la licenza.

g) Attestati degli altri studi regolarmente compiuti ed esami superati, presso Istituti d'istruzione governativi o pareggiati.

I concorrenti, i quali abbiano già percorso uno o più anni di studi superiori, dovranno presentare, oltre i documenti di cui sopra, quelli comprovanti d'avere ogni anno atteso con diligenza agli studi e superati gli esami prescritti dai Regolamenti per la promozione all'anno successivo, con una votazione complessiva non inferiore agli *otto decimi*.

Se il concorrente ha percorso un anno di studi universitari, deve provare d'essersi inscritto ai corsi consigliati dalle Facoltà per quell'anno; d'avere assistito ad essi con diligenza e d'aver superato non meno di tre esami speciali con una votazione complessiva non inferiore agli *otto decimi*.

Alla domanda potrà essere altresì allegato qualsiasi altro titolo che si ritenga utile per lo scopo del concorso.

Le domande non pervenute al Ministero in tempo debito, o non corredate di tutti i voluti documenti si considereranno, senza altro, come non presentate.

Il Ministero, verificata la regolarità dei titoli dei concorrenti, farà loro conoscere se sono ammessi, e presso quale sede, alle prove di esame.

Queste saranno due (scritte o grafiche), sopra temi designati e cioè:

Per gli aspiranti al 1° anno della sezione fisico-matematica della Facoltà di scienze; al 1° anno del corso preparatorio del R. Istituto tecnico superiore di Milano; al 1° anno della R. Scuola navale di Genova e al 1° anno del corso per le industrie chimiche o di quello per le industrie meccaniche presso il R. Museo industriale di Torino; 1ª prova: *Matematica*; 2ª prova: *Fisica*.

Per gli aspiranti al 1° anno della Scuola agraria di Pisa; 1ª prova: *Botanica*; 2ª prova: *Agraria*.

Per gli aspiranti al 1° anno delle scuole superiori di commercio di Venezia, di Genova, di Bari; 1ª prova: *Lettere italiane*; 2ª prova: *Economia pubblica*.

Per gli aspiranti al 1° anno nel corso superiore d'ornato presso il Museo industriale di Torino: 1ª prova: *Disegno geometrico*; 2ª prova: *Disegno ornamentale*.

Per gli aspiranti agli anni di corso successivi al primo, saranno dati due temi scelti fra le materie di studio dell'anno o degli anni precedenti.

Le prove d'esame avranno luogo presso gl'Istituti tecnici e nautici governativi e pareggiati la prima il 6 ottobre 1890 e la seconda l'8 ottobre 1890.

I concorrenti dovranno, di regola, sostenere l'esame nell'Istituto stesso presso il quale hanno conseguita la licenza. In caso di cambiamento di domicilio della famiglia, regolarmente comprovato, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentarsi all'Istituto del luogo, o a quello più prossimo al luogo della nuova dimora.

I temi d'esame saranno inviati ai Presidi dal Ministero in pacchi suggellati, da aprirsi al momento dell'esame.

I concorrenti avranno otto ore di tempo per trattare ciascun tema e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro nè con persone estranee, e saranno sorvegliati dal Preside dell'istituto o da un professore delegato dal Preside stesso.

Per la disciplina degli esami, varranno le norme vigenti per gli esami di licenza degli Istituti tecnici.

I lavori, scritti, chiusi in pieghi suggellati, saranno inviati dai Presidi al Ministero appena ultimata ciascuna prova d'esame.

Una speciale Giunta esaminatrice, eletta dal Ministro giudicherà del merito dei concorrenti, classificandoli con tre voti: uno per i titoli, e uno per ciascuna prova d'esame.

Per il conseguimento della borsa sarà necessario ottenere non meno di 8|10 in ciascuna classificazione, e non meno di 27|30 in complesso.

L'aggiudicazione delle borse sarà fatta dal Ministro, in base alla graduatoria dei candidati compilata dalla Giunta. A parità di merito, saranno preferiti i candidati di condizioni economiche più disagiate.

Il vincitore di una borsa ne godrà sino al termine degli studi superiori intrapresi, purchè attenda ad essi colla dovuta diligenza; serbi lodevole condotta e consegua ogni anno la promozione all'anno successivo di corso con una votazione complessiva non inferiore agli 8|10 e senza avere d'uopo di esami di riparazione. Se il candidato attende agli studi nel 1° anno universitario, deve iscriversi ai corsi consigliati dalla Facoltà e superare al termine dell'anno non meno di tre esami speciali, con una votazione complessiva parimenti non inferiore agli 8|10. I sussidiati che non soddisferanno alle sopradette condizioni, perderanno ogni diritto alla continuazione dell'assegno.

Roma, 14 luglio 1890.

Il Ministro
P. BOSELLI.

2

N. 29634 Div. 2ª.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 29 luglio 1879, colla quale venne dichiarata di utilità la costruzione delle ferrovie complementari, fra le quali è compresa la linea Viterbo-Attigliano, in territorio di Viterbo;

Veduto il decreto prefettizio 28 aprile 1890, n. 19569, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti delle indennità concordate per maggiore occupazione di stabili necessari per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota del predetto Ministero in data 23 giugno 1890, col numero 21820-6131, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inscritto nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Viterbo, notificato ai proprietari interessati, all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Viterbo per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dall'indennità, da farsi a cura e spese degl'interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Viterbo provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto e a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 8 luglio 1890.

Per il Prefetto
CAROSIO.

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Il Segretario di Prefettura
NUNZIO VITELLI

ELENCO DESCRITTIVO
degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

1. Salustri Angelo, Lodovico, Giambattista e cav. Cesare fu Francesco, domiciliato in Viterbo. — Terreno seminativo nudo in contrada Campo del Pero, descritto in catasto sez. 26, numero di mappa 130, conf. terreno espropriato ai signori Polidori, Sensi, Calisti, e strada comunale di Magugnano.

Superficie in mq. da occuparsi 4096: indennità stabilita lire 950,05.

2. Patrizi Montoro, marchese D. Giovanni fu Filippo, domiciliato in Viterbo. — Terreni prativi e seminativi in contrada Pantane e Valle Palombella, descritti in catasto sez. 1, numeri di mappa

108, sub. 1 e 2, 109, 265, sez. 15, numero 73, sub. 1, confinante Fiorini, Balestra, residua proprietà, Baiocchini, e Bevilacqua.

Superficie in mq. da occuparsi 2141,11: Indennità stabilita lire 2583,44.

3. Patrizi Montoro marchese D. Giovanni fu Filippo, domiciliato in Viterbo. — Terreno seminativo in contrada Campo della Morte, descritto in catasto sez 18, numeri di mappa 100, 100 1/2 e 186 conf. Loti, Parrocchia di S. Andrea in Viterbo, Di Maria Settimio, e residua proprietà.

Superficie in mq. da occuparsi 3060: Indennità stabilita lire 2421,82.

Registrato a Roma, il 10 luglio 1890, al registro 139 n. 286, atti pubblici.

Il Ricevitore: CACCIATORI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 22 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì	762, 7
Umidità relativa a mezzodì	48
Vento a mezzodì	SW. moderato
Cielo a mezzodì	1/2 coperto.
Termometro centigrado massimo	27°, 9,
Termometro centigrado minimo	18°, 4,

22 luglio 1890.

Europa pressione elevata occidente, leggermente bassa Svezia e Russia occidentale. Rochefort 771; Riga 756;

Italia 24 ore: barometro salito dovunque; temporali con pioggia Nord; venti qua là freschi settentrionali; temperatura piuttosto mite Italia superiore. Stamane cielo sereno Sud, misto altrove; venti deboli freschi specialmente quarto quadrante. Barometro 763 a 764 Nord ed in Sardegna; 762 Sud. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente quarto quadrante; cielo sereno Sud, vario con qualche temporale Italia superiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 21. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* annunzia che un *meeting* numerosissimo, tenutosi ad Heligoland il 18 corr., votò un indirizzo alla regina d'Inghilterra nel quale il popolo heligolandese, mentre sta per riunirsi ad un'altra nazione a cui è stretto da legami di razza, prende, con sensi di riconoscenza, congedo da S. M.

Lo stesso giornale dice essere improbabile che l'imperatrice accompagni l'imperatore a Pietroburgo; ed essere inesatto pure che il segretario di Stato, Marschall, accompagni l'imperatore in Inghilterra.

LAGONEGRO, 21. — Gli onor. ministri Finali e Lacava sono qui giunti alle ore quattro pom. e furono ricevuti alla sottoprefettura da numerose rappresentanze e dalla cittadinanza festante.

Stasera alle ore otto ha luogo un pranzo alla sottoprefettura offerto dal Municipio; quindi vi sarà un ricevimento al circolo Sirino.

SOFIA, 21. — La notizia sparsa all'estero di una rivolta militare in Bulgaria è completamente falsa.

Tanto qui quanto nelle provincie regnano ordine e tranquillità completi.

BELGRADO, 21. — Ieri ebbe luogo a Iagodina un *meeting* del partito radicale.

Vi presero parte quattromila delegati.

Il *meeting* deliberò l'invio a re Alessandro di un telegramma di omaggio ed approvò un ordine del giorno di fiducia nel governo per la sua politica interna della quale chiese la continuazione.

Il reggente Ristich inviò un telegramma ringraziando il *meeting* per l'omaggio reso al re.

ADEN, 21. — Sono qui giunte lettere del residente generale d'Italia in Etiopia, conte Salimbeni, in data 18 giugno da Uoldià, capo luogo della provincia dell'Eggiù.

Il conte Salimbeni aveva fatto buonissimo viaggio, dovunque accolto benissimo ed onorato. Contava partire subito per Borumieda e di essere il 20 luglio ad Entoto.

Menelik era tornato in quest'ultima città. Nell'esercito scioano continua l'epidemia, e la mortalità dei muli.

La tranquillità era generale. Il Re del Goggiam e Ras Makonnen erano in Antoto.

La presenza del Re del Goggiam alla corte di Menelik allontana qualunque dubbio sulla tranquillità del Goggiam che notizie precedenti facevano sospettare non essere perfetta.

LONDRA, 22. — Il *Times* ha da da Buenos Ayres, in data di ieri

« Quattro mila uomini di truppa e tre mila di polizia formano la guarnigione della città che è agitata nell'aspettazione di avvenimenti. La Borsa è demoralizzata.

« Secondo notizie dall'Uruguay, il Governo propose di dividere la Banca Nazionale in due sezioni, cioè una per gli affari ipotecarii e l'altra per gli affari ordinarii di Banca.

« È probabile che venga abrogata la legge che stabilisce la inconvertibilità dei biglietti della Banca Nazionale, esige il pagamento dei diritti doganali in oro ed obbliga la Banca Nazionale ad ammortizzare, ogni trimestre, un certo numero dei suoi biglietti ».

NEW-YORK, 22. — Il *New-York Herald* conferma che ebbe luogo una battaglia fra le truppe della Repubblica di San Salvador e quelle della Repubblica di Guatemala.

Il Governo di Guatemala avrebbe invitato Ezeta, comandante le truppe di San Salvador, ad aderire al progetto di unione delle cinque Repubbliche dell'America Centrale.

Ezeta avrebbe risposto che il San Salvador, essendo uno Stato Sovrano, non abbisogna dell'intervento estero per governarsi.

Allora il generale Barillas, presidente del Guatemala, avrebbe passato colle truppe la frontiera, senza formale dichiarazione di guerra; ma sarebbe stato battuto e respinto dal territorio di San Salvador con quaranta tra morti e feriti.

Un telegramma da Messico parla del concentramento di truppe messicane alla frontiera di Guatemala e soggiunge che il Guatemala chiederà agli Stati-Uniti di proteggerlo contro il Messico.

LAGONEGRO, 22. — Il pranzo offerto dal municipio agli onorevoli ministri Finali e Lacava nel palazzo della sotto-prefettura, ebbe termine iersera alle ore 10.

V'intervennero le autorità locali e la Giunta comunale, la rappresentanza provinciale ed i rappresentanti dell'Impresa Benelli.

GRESSONEY, 22. — La Regina col suo seguito giunse ad un'ora di notte a Pont Saint Martin, dove fu ossequiata dallo stato maggiore del campo militare di Aosta.

Quindi S. M. ripartì per Issime, donde, dopo una breve fermata, proseguì alla volta di Gressoney, dove arrivò felicemente alle ore 8 antimeridiane.

Il Consiglio comunale andò incontro alla Regina buon tratto lungi dal paese e accompagnò S. M. fino alla palazzina del barone De Peccoz.

Quivi la popolazione si trovava riunita col parroco e la famiglia De Peccoz ed accolse la Regina con entusiastiche acclamazioni.

S. M., salutati la famiglia De Peccoz ed il parroco, accettò con vivo gradimento i mazzi di fiori offertile da parecchie ragazze nel brillante costume del paese.

Frattanto le campane suonavano a festa

Le case ed il campanile sono imbandierati.

Il tempo è splendido.

TORINO, 22. — Il principe Luigi Napoleone è partito per Ginevra.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 22 luglio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	95,05 07 1|2 10 22 1|2		— —	Ex coup. L. 2,17
2.a »	—	—	—	94,05 95,— 95,05	95 —			— —	
detta 3 0|0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —	
2.a »	»	—	—		— —			61 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860|64	»	—	—		— —			96 80	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			97 —	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			96 50	
» Rothschild	1 giugno 90	—	—		— —			98 50	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —1	
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			465 —	
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			481 —	
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			490 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			709 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			571 —3	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 90	1000	750		— —			1780 —	
» » Romana	1 luglio 90	1000	1000		— —			1055 —4	
» » Generale	»	500	250		— —	481 482 483,50		— —5	
» » di Roma	»	500	250		— —			625 —6	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			73 —	
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 90	500	500		— —			480 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			473 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 90	500	400		— —			613 —7	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			190 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	896 897 898		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			1055 —8	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			268 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	492 491 485		— —9	
» » dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250		— —			250 »10	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			195 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			150 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			32 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			368 »11	
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			250 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			90 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			290 50 12	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0|0	«	250	250		— —			201 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
21 luglio 1890.

Consolidato 5 0|0 . . . . L. 94 772
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 602
Consolidato 3 0|0 nominale . . . . » 59 295
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale . . » 57 957

V. TROCCHI, Presidente.

1) Ex coup. L. 12,50 — 2) Ex coup. e div. L. 23,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Ex coup. L. 25 — 5) Id. L. 6,25 — 6) Id. L. 6,25 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Ex coup. e div. L. 20 — 10) Ex coup. L. 6,25 — 11) Ex acc. div. L. 15 — 12) Ex coup. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 20
	Parigi	Cheques	»	»	101 —
4	Londra	90 giorni	»	»	25 30
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco AUGUSTO PALLADINI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1890

Rendita 5 0|0 . . . 96 80
» 3 0|0 . . . 61 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0 — —
Prest. Rothschild 5 0|0 98 50
Obbl. città di Roma 4 0|0 440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 465 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion. 485 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0 500 —
Az. Fer. Meridionali . 730 —
» » Mediterranee 580 —
» » » certif. 570 —
» Banca Nazionale 1790 —
» » Romana . 1090 —
» » Generale . 498 —
Az. Banco di Roma . 655 —
» Banca Tiberina . 75 —
» » Ind. e Com. 488 —
» » » Certif. 480 —
» Soc. Cred. Mobil. 625 —
» » » Merid. 220 —
» » Gas stampigl. 950 —
» » Acqua Marcia st. . . 1170 —
» » Condot. d'ac. 272 —
» » Gen. Illumin. 210 —
» » Immobiliare . 530 —
» » Molini e Magaz Gen. 270 —
» » Tramway Or. 155 —
» » Fond. Italiana 35 —
» » Min. Antim. . — —
Az. Soc. Mat. Later. 225 —
» » Navig. Gen. Italiana . 370 —
» » Metallurgic. Italiana . 340 —
» » della Piccola Borsa . 245 —
» » Fondiar. Incendi . 90 —
» » Fond Vita 235 —
» » Caoutchouc 195 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0 478 —
» » » 4 0|0 201 —
» » Ferroviarie 295 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.